

TORNATA DEL 27 MAGGIO 1867

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE AVVOCATO MARI.

SOMMARIO. *Atti diversi.* = *Lettura di un disegno di legge dei deputati Sanguinetti e Salvagnoli sulla caccia.* = *Presentazione della relazione sul bilancio del dicastero di grazia e giustizia.* = *Istanze del deputato Michelini sui lavori della Camera, e sua proposta che è rigettata.* = *Proposizione del deputato Salvagnoli sull'ordine del giorno e sulla continuazione delle sedute, approvata.* = *Presentazione di un progetto di legge del deputato Minervini.* = *Discussione sulla relazione della Commissione per l'accertamento del numero dei deputati impiegati — Opposizioni dei deputati Sanguinetti, Michelini, e Bixio alla deliberazione delle massime proposte — Risposte del relatore De Luca, e osservazioni in suo appoggio dei deputati Minervini e Cancellieri — La proposta Sanguinetti è ritirata — Si delibera sopra una massima — Approvazione della prima e seconda conclusione, con modificazione del deputato Catucci — Sulla terza, relativa ai professori, è data comunicazione dell'accettazione delle rinunzie dei deputati Ranieri, Zanini e Ferrari a professori — Osservazioni dei deputati Valerio, Lazzaro, Sanguinetti e Bixio circa le rinunzie, e spiegazioni del ministro per l'istruzione pubblica — Intorno alla proposta dichiarazione di ineleggibilità del professore Ducati, opinioni dei deputati Righi, Cordova, Panattoni, De Luca, relatore, Finzi, Cancellieri, Pescatore, Mellana, Pissavini — È dichiarata la ineleggibilità — L'ineleggibilità del professore D'Ancona, oppugnata dal deputato Cancellieri e sostenuta dal relatore, è pure dichiarata — Osservazioni del deputato Lazzaro sulla condizione del professore Conti, e sua proposta — Osservazioni dei deputati Nicotera, Valerio e De Luca — È approvata la proposta sospensiva — Sono estratti a sorte i deputati Lignana e Pessina, e l'annullamento dell'elezione del primo è pronunziato, e del secondo è sospeso.*

La seduta è aperta al tocco e mezzo.

GRAVINA, segretario, legge il processo verbale della precedente seduta, che viene approvato.

MASSARI GIUSEPPE, segretario, espone il seguente sunto di petizioni e quindi gli omaggi:

11,525. Scalamogna Francesco, di Monteleone di Calabria, enumerati i servigi prestati negli anni 1860, 1861 e 1866 sia come volontario nelle truppe capitanate da Garibaldi, sia nella guardia nazionale mobilitata domanda un impiego in qualche amministrazione dello Stato.

11,526. Bini Agostino, in nome anche di altri possidenti del villaggio di Cecina (Fivizzano), reclama contro la notificazione 12 dicembre 1859 del regio commissario della provincia di Massa e Carrara e Lunigiana, con cui fu proibito in tutto il territorio della provincia la ritenzione ed il pascolo del gregge caprino, e domanda opportuni provvedimenti.

11,527. Masi Vincenzo, di Rimini, e sua moglie Sveva Morosi, chiedono la revoca del decreto primo marzo 1860 del dittatore Farini, con cui fu sanzionata la deliberazione del Consiglio comunale di Cesena di erogare le rendite del patrimonio del fu conte Gio-

vanni Masini nella erezione di un convitto pei figli del povero.

11,528. La Giunta municipale di Ponte San Nicolò, provincia di Padova, domanda che sia sospesa l'applicazione della legge 30 marzo 1865 sui lavori pubblici, per quelle provincie testè annesse incaricando una speciale Commissione di studiare e proporre quei temperamenti atti a conciliare l'attuazione della legge colle speciali circostanze delle provincie medesime.

ATTI DIVERSI.

MASSARI GIUSEPPE, segretario. Hanno fatto i seguenti omaggi:

Iacopo Del Fabbro, da Verona, luogotenente nel 64° reggimento di fanteria — 10 esemplari del suo lavoro intitolato: *Un nuovo ordinamento militare in Italia.*

Ingegnere Federico Amici, da Bologna — Un esemplare del suo scritto sulle Banche di circolazione, il credito fondiario ed il credito agricolo.

Un anonimo — Una copia di una memoria sugli Archivi di Palermo.

Professore Luigi Vitali, da Girgenti — 3 esemplari delle di lui considerazioni sul nuovo ordinamento dell'amministrazione centrale della pubblica istruzione.

Il professore Pietro Gandolfi — Un esemplare della raccolta d'inscrizioni onorarie da lui dettate pel matrimonio di S. A. R. il duca d'Aosta colla principessa della Cisterna.

L'avvocato Carlo Cobianchi, revisore stenografico alla Camera dei deputati — Cento esemplari di un suo componimento poetico intitolato: *Omaggio funebre a Carlo Poerio*.

SALVONI. Pregherei la Camera a voler dichiarare di urgenza la petizione 11,527 dei coniugi Vincenzo Masi e Sveva Morosi.

Sebbene la petizione possa sembrare d'interesse tutto privato, pure parmi si tratti di questione molto grave e che meriti tutta l'attenzione della Camera.

(È dichiarata d'urgenza.)

LETTURA DI UN PROGETTO DI LEGGE.

PRESIDENTE. Gli uffici I, III e IX hanno autorizzata la lettura del progetto di legge stato presentato dagli onorevoli Sanguinetti e Salvagnoli sulla caccia. Se ne dà lettura.

GRAVINA, segretario. (Legge) (V. Stampato n° 80)

PRESIDENTE. Essendo presenti gli onorevoli Salvagnoli e Sanguinetti, io li prego a proporre il giorno in cui debbe venire discussa la presa in considerazione del loro progetto di legge.

SALVAGNOLI. Dopo le leggi di finanza.

SANGUINETTI. Io sarei disposto a svilupparlo anche in questo momento, anzi io credo che la Camera potrebbe prendere in considerazione questo progetto anche senza che io ne facessi lo svolgimento, poichè non si tratta che di unificare la legislazione sulla caccia, e specialmente l'imposta sul permesso di caccia che varia, per la caccia colle reti da zero lire alle 30, e per la caccia collo schioppo, varia da lire 4 e 25 alle 13.

Ora, su questo principio fondamentale non può sorgere, parmi, opposizione di sorta, quindi, se la Camera crede può prenderlo in considerazione sin d'ora, se no, io son pronto a svolgerlo nella prima seduta, e non vi è dubbio che lo svolgimento sarà di pochi minuti.

PRESIDENTE. Onorevole Sanguinetti, la prego a dirmi cosa propone.

SANGUINETTI. Pregherei la Camera a dispensarmi dallo svolgimento, e prenderlo in considerazione immediatamente, oppure di mettere lo svolgimento all'ordine del giorno nella prossima seduta.

PRESIDENTE. Al momento non essendo presente nessun ministro io non credo che si possa prendere una deliberazione in modo improvviso.

ASPRONI. Questo si è già fatto.

PRESIDENTE. A me non consta. Fatto sta che senza che sia presente il ministro che deve occuparsi di questo argomento, io credo che non convenga prendere questo progetto in considerazione. Si metterà quindi all'ordine del giorno per la prossima tornata.

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. Essendo presente l'onorevole Cannella, lo prego a dichiarare in qual giorno vorrebbe svolgere la sua proposta, della quale fu già data lettura.

CANNELLA. Io sarei pronto a svolgerla sin d'ora, ma non essendo stata messa all'ordine del giorno, e non essendo presente alcun ministro, io proporrei che si ponesse questo svolgimento all'ordine del giorno di sabato.

PRESIDENTE. Si metterà dunque all'ordine del giorno di sabato.

L'onorevole De Filippo ha la parola per presentare una relazione.

DE FILIPPO, relatore. Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione sul bilancio del Ministero di grazia e giustizia e dei culti. (V. Stampato n° 3-C)

PRESIDENTE. Questa relazione sarà inviata immediatamente alla stampa.

L'onorevole Michelini ha facoltà di parlare.

MICHELINI. Signori, dal 22 marzo che noi siamo qui riuniti, sono passati più di due mesi, durante i quali abbiamo tenuto 45 radunanze. Ma se, come è nostro dovere, diamo uno sguardo retrospettivo ai nostri lavori, non abbiamo motivo di rallegrarcene, e certamente non l'hanno gli elettori che in gravissime circostanze ci mandarono a sedere in quest'Aula. Essi aspettavano e tuttora aspettano con ansia affannosa che noi, mercè severe economie, mercè provvedimenti finanziari, li liberiamo dall'incubo che li opprime, che turba le loro menti, la terribile minaccia cioè del fallimento, di cui nessuno potrebbe prevedere le funestissime conseguenze.

Or bene, abbiamo noi corrisposto alla nazionale aspettazione, soddisfatto ai giusti desiderii di coloro che ci onorarono della loro fiducia? Io molto ne dubito.

Per verità abbiamo discusse e votate modificazioni all'imposta della ricchezza mobile ed alla tassa della entrata fondiaria, il quale lavoro è importante, ma sul complesso poco abbiamo fatto; e soprattutto niente abbiamo fatto di quanto sta più di ogni altra cosa a cuore alla nazione, e deve anche starlo a noi, dico il riordinamento finanziario.

Questo riordinamento deve risultare, come ho testè accennato, dall'esame dei provvedimenti finanziari, proposti dal ministro delle finanze, e dall'esame dei bilanci, di cui non ci siamo ancora occupati. Pochi adunque, e poco fruttuosi sono ancora i nostri lavori.

PRESIDENTE. Non furono pochi negli uffici e nelle

Commissioni. Io sono in dovere di dirlo, perchè tale è la mia opinione, fondata sui fatti. È mio dovere poi di giustificare i miei colleghi, i quali hanno lavorato.

Ella sa bene che non possono discutersi i bilanci senza che la Commissione, che si è sempre occupata con tutta alacrità, abbia presentate le sue relazioni. Già ne sono state presentate tre, quella dei lavori pubblici, quella di agricoltura e commercio, ed oggi quella del bilancio di grazia e giustizia.

MICHELINI. A me quanto all'onorevole presidente sta a cuore la fama di attività e di zelo della Camera. Ma più di tutto mi sta a cuore il bene del paese, che dev'essere l'unica norma delle nostre azioni, e per conseguirlo non rifuggo all'uopo dal dire dure verità a chicchessia. È tempo che questi timidi riguardi, questi eufemismi vani si mettano in disparte, che si dica una volta la verità, tutta la verità, niente che la verità.

Del resto, confesso io pure non potersi chiamare in colpa la Camera per non essersi ancora seriamente occupata di cose di finanza, giacchè le mancava la materia, la quale avrebbe dovuto essere somministrata dalla Commissione del bilancio e dal Ministero.

Quanto alla Commissione del bilancio io non ignoro che essa ha lavorato con molta attività, e che non ne potevamo esigere maggiore sollecitudine, ove tengasi conto della gravità, dell'importanza dell'ufficio che deve disimpegnare.

Bensi parmi non andare esente da colpa il Ministero, il quale ci ha presentata una legge monca ed imperfetta, perchè mancante di una convenzione che dev'esserne parte integrante.

Il Ministero avendoci presentata una legge sulla liquidazione dell'asse ecclesiastico senza quella convenzione, ma avendo promesso alla Camera di presentarla fra pochi giorni, i capitalisti con cui si stava trattando, se male non mi appongo, inalberarono maggiori pretese, sicchè pare siano andate rotte le trattative.

Se le cose stanno in questi termini, non si ebbe la necessaria prudenza, perchè il Ministero non avrebbe dovuto contentarsi di promesse, che non pochi prendono a gabbo, ma non avrebbe dovuto presentare il progetto di legge se non quando la convenzione fosse obbligatoria per l'altra parte contraente, rivestita cioè di tutte le forme legali, e corredata delle necessarie guarentigie.

Nè ciò basta: vari ministri se ne sono andati a Torino, e si va perfino buccinando che molti deputati se ne andranno alle feste torinesi, e che non vi sarà più il numero necessario alle deliberazioni.

Per me sono così convinto non solo della necessità, ma ancora dell'urgenza di provvedere al dissesto finanziario, che sono deciso di proporre che la Camera si dichiari in permanenza, finchè colla decisione della questione finanziaria abbiamo salvato il paese, che versa in grave pericolo. Se noi non salviamo il paese in questi due mesi, non lo salviamo più, perchè tutti

i giorni che passano, sono milioni che se ne vanno, e così cresce a dismisura il debito nazionale.

Questo è mio intimo convincimento che giorno e notte mi tormenta. Io lo manifesto alla Camera colla speranza che anch'essa discenda nella mia persuasione; lo manifesto a scarico della mia coscienza, affinché lo sappiano gli elettori miei ed altrui.

Eppure sembra che la Camera rifugga dal trattare le questioni di finanza, che sono le più importanti. Non è forse vero ciò che continuamente si dice, dovere l'Italia pensare a sè, alle sue cose interne, e soprattutto alle finanziarie?

PRESIDENTE. Perdoni, siccome tutto quello che riguarda la Camera a me preme assai, così le debbo subito rispondere essere contrario al vero il dire che la Camera rifugga dal discutere le questioni di finanza, delle quali invece è gravemente preoccupata.

MICHELINI. Ma allora, come va che già da molto tempo abbiamo sotto gli occhi un progetto di legge riguardante appunto le finanze, quello cioè del deputato Alvisi, il quale sembra ci sfugga come la fata Morgana? Io quel progetto di legge l'ho letto e l'ho meditato, e punto non dubito che l'avrete letto e meditato anche voi, come è debito di tutti.

Quanto a me, dico che, se non l'approvo in tutte le sue parti, credo vi siano molte cose degne di approvazione, e delle quali la Camera potrebbe giovarsi.

Parmi soprattutto degna di lode la parte che egli concede ai Consigli provinciali nella liquidazione dell'asse ecclesiastico, come pure la esclusione di intermediari.

Eppure, questo progetto di legge già da lungo tempo annunziato negli ordini del giorno delle nostre tornate, ora lo veggio posto al terzo luogo nell'ordine del giorno d'oggi.

PRESIDENTE. La ragione non può essere ignorata dall'onorevole Michelini, che è antico deputato. Tutto quello che riguarda la verifica dei poteri e l'accertamento delle elezioni dei deputati ha la priorità su qualunque altra materia. Ora abbiamo messo all'ordine del giorno la verifica dei poteri e l'accertamento del numero dei deputati impiegati, e questi due argomenti devono avere la precedenza sullo svolgimento dei disegni di legge proposti dall'onorevole Alvisi.

MICHELINI. Non posso disapprovare l'interruzione dell'onorevole presidente, la quale dimostra che quel sassolino che io volevo gettare alla Camera è andato a cadere nel giardino della Presidenza. (*ilarità*)

PRESIDENTE. È innocuo!

MICHELINI. Io non ho per mira che il bene del paese; quindi propongo che la Camera rimanga in permanenza, propongo che, giacchè i giornali annunziano essere stata finalmente firmata una convenzione, che io non voglio per ora giudicare, nè alcuno lo potrebbe, si esamini al più presto, e frattanto si esaminino i bilanci.

Abbiamo all'ordine del giorno, ed in questo sono lieto di dar lode alla Presidenza, abbiamo all'ordine del giorno il bilancio del Ministero dei lavori pubblici.

Questo bilancio non contiene, è vero, che poche economie, della qual cosa io non ne faccio appunto alla Commissione del bilancio, perchè quando si tratta di un bilancio che è per metà consumato, non si possono fare grandi economie. Questo lo so per avere molte volte fatto parte nelle passate Legislature della Commissione del bilancio, e pur troppo l'approvazione dei bilanci in corso di esercizio non è cosa nuova, lo so ancora per la mia antica esperienza parlamentare, della quale il presidente parlava testè. Ma frattanto accettiamo quelle poche che in questo bilancio si fanno, e prendiamolo ad esame prima di ogni altra cosa.

Frattanto verranno i ministri da Torino, dove non avrebbero dovuto andare (*Bravo!*), e recando eglino la convenzione coi provvedimenti finanziari che sono d'estrema necessità pel paese, li discuteremo, e così, se piace al cielo, salveremo l'Italia.

PRESIDENTE. Prego i signori deputati a prendere i loro posti.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Comin. (*Il deputato Comin fa qualche cenno*)

Fatta una proposta, bisogna che io la metta ai voti.

L'onorevole Michelini ha fatto la proposta che la Camera si dichiari in permanenza e che discuta la convenzione che ancora non è presentata. (*Si ride*)

Voci. Non è questa!

PRESIDENTE. Se ho bene inteso è questa.

Voci. La ritiri!

PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposta dell'onorevole Michelini; chi l'approva si alzi.

(*Nessuno si leva.*)

SANGUINETTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Perdoni, non posso darle la parola.

SANGUINETTI. Io non vedo la necessità che la Camera si dichiari in permanenza, la Camera lo è sempre.

PRESIDENTE. Onorevole Sanguinetti, parla inutilmente, dacchè la proposta dell'onorevole Michelini non è stata approvata.

MICHELINI. Non è stata messa ai voti.

PRESIDENTE. L'ho messa ai voti, e nessuno si è alzato.

MICHELINI. Non è messa ai voti.

PRESIDENTE. Perdoni, se ne vuole riprova... (*Si ride*)
Prego di far silenzio.

Siccome ancora non può dirsi proclamato il risultato della votazione, l'onorevole Michelini ha diritto che si proceda alla controprova, se egli la desidera.

MICHELINI. No!

COMIN. La ritira.

PRESIDENTE. L'onorevole Michelini non domandando la controprova, io proclamo che la sua proposta è rigettata.

CATUCCI. Siccome del mio progetto di legge fu già

data lettura nella seduta passata, io prego la Presidenza a volere fissare il giorno del suo svolgimento.

PRESIDENTE. Se non vi è opposizione, lo svolgimento del progetto di legge dell'onorevole Catucci sarà messo all'ordine del giorno della seduta di sabato.

SALVAGNOLI. Propongo che si tenga seduta tutti i giorni senza interruzione, e che la discussione del bilancio dei lavori pubblici si faccia subito dopo la discussione relativa all'accertamento degl'impiegati. È tale l'evidenza delle ragioni che m'inducono a fare questa proposta, che non credo opportuno d'aggiungere altre parole.

PRESIDENTE. Porrò ai voti la proposta dell'onorevole Salvagnoli, ma lo pregherei a modificarla. La modificazione che vi farei mi sembra ragionevole, e credo, non debba trovare opposizione. Propongo che si discuta prima il progetto di legge relativo alla convenzione postale colla Spagna, poichè questo non può dar luogo a lunga discussione.

SALVAGNOLI. Accetto.

PRESIDENTE. Allora verrebbe ad essere messo in discussione il bilancio passivo dei lavori pubblici prima dello svolgimento del disegno di legge Alvisi, e subito dopo la legge per la convenzione postale colla Spagna. Con questa modificazione pongo ai voti la proposta dell'onorevole Salvagnoli.

Chi approva la proposta del deputato Savagnoli è pregato d'alzarsi.

(*È approvata.*)

Ha facoltà di parlare l'onorevole Minervini.

MINERVINI. Ho preso la parola per rammentare alla Camera siccome io le avessi da gran tempo presentati due progetti di legge, uno relativo alle economie, l'altro relativo ad un prestito ipotecario di 800 milioni sopra i beni dell'asse, così detto ecclesiastico, devoluti o che si devolvrebbero al demanio.

Per quanto io mi sappia, sopra il secondo di codesti miei progetti gli uffici avrebbero consentita la lettura, e pure non fu annunziato ancora alla Camera: per l'altro ignoro. Ho fino ad ora serbato silenzio aspettando che le promesse ministeriali da tanto tempo annunziate alla Camera venissero adempiute. E sebbene dalla legge presentata dal ministro per le finanze, io sia persuaso che dopo venti mesi, sciupando una risorsa del paese e l'unica forse, non si ritornerebbe che là d'onde partiamo, pure volli aspettare.

Ma vedendo che il cullarsi in codeste empiriche speranze sia sdicevole più oltre per la Camera, ho dovuto rompere il silenzio, e me ne ha porta favorevole occasione il discorso dell'onorevole Michelini, il quale disse bene intorno alla gravezza della situazione; ma non così quando, anzichè rivolgersi alla passata ed all'attuale amministrazione, venne facendo appunti alla Camera.

Se la Camera ha sostenute 43 o 44 pubbliche tornate: se quanti progetti furono presentati, gli uffici

studiarono: se le Commissioni rivaleggiarono nel lavorare quotidianamente, e se, come ben diceva l'onorevole nostro presidente, già tre relazioni sopra i bilanci furono presentate, certa cosa è avere la Camera, in questo scorcio di Sessione, bene meritato del paese. Nè questo è tutto.

Con nobile gara, distinti patrioti si sono occupati della posizione finanziaria ed hanno presentati pregiati e discutibili lavori.

E molti fra i nostri onorevoli colleghi hanno data opera a delle proposte serie ed elaborate. Ed il signor ministro, nella sua esposizione, se ne cavò con leggiera analisi, per porre innanti, io credo, quella tale combinazione bancaria, che forma l'idea della sua esposizione finanziaria, riserbando intanto la discussione e la indipendenza del mio voto, quando saremo al caso di giudicare la proposta ministeriale.

Mi piace adunque, ad onore del paese e della Camera, notare essere commendevole la gara degli Italiani a dare opera a lavori economici finanziari, atti a schivare i mali ed a rialzare il credito del paese.

Ultimo fra coloro che si sono di ciò occupati, ultimo cioè per intelligenza, ma non per buon volere, io ho voluto sempre aspettare che il Ministero presentasse quella convenzione che diceva avere in pronto, ma che poi i giornali dissero sconchiata, ed oggi i giornali stessi dissero firmata. Certo il signor ministro si è a noi renduto invisibile.

Io quindi debbo uscire dalla riserva; ed avendo formulato un piano finanziario con tutte quelle leggi e quei provvedimenti che possono contribuire a dare assetto alle nostre finanze, fra le quali vi sono quelle due leggi già da me mentovate, e che già sono state dagli uffici esaminate, io presento al banco della Presidenza il mio progetto con gli analoghi allegati, affinché possa l'onorevole presidente disporre che sia trasmesso agli uffici, e voglio sperare che i miei colleghi ne autorizzeranno la lettura, ed io potrei così svolgere innanzi alla Camera tutto quello che fu da me meditato; e se non raggiungerò lo scopo che mi sono prefisso, avrò però la coscienza di avere lavorato per la patria comune, e vedrà così l'onorevole collega Michellini che io, ultimo fra tutti, sono e fui animato da quel buon volere e da quell'amor di patria che tutti abbiamo sempre diviso in questa come nelle passate Legislature.

Conseguentemente io credo che oggi la Camera abbia ben meritato del paese, come credo abbia sempre ben meritato per la sua assiduità e costanza nel lavoro, e debba quest'elogio meritare nell'attuale scorcio di Sessione, nella quale non mancò mai alcuno dei nostri colleghi d'intervenire negli uffici e nelle Commissioni e nelle pubbliche tornate: sicchè mancarono lavori interessanti all'operosa volontà di tutti i deputati.

PRESIDENTE. Il progetto presentato dall'onorevole

Minervini sarà inviato agli uffici affinché ne autorizzino, ove lo credano, la lettura.

Non essendovi relazioni sopra elezioni...

DI SAN DONATO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

DI SAN DONATO. Nei giornali napolitani è stato detto che per l'elezione del collegio di San Ferdinando, cioè il 1° collegio di Napoli, non fossero arrivati alla Camera i verbali.

Siccome questa è una cosa che ha fatto una pessima sensazione nel mio paese, così pregherei l'onorevole presidente a volere domandare come stia la cosa, perchè voglio credere che un tal fatto non sia yero.

PRESIDENTE. I verbali sono stati distribuiti oggi stesso all'ufficio IX, e le carte sono in regola.

DI SAN DONATO. Tanto meglio.

DISCUSSIONE SULLA RELAZIONE PER L'ACCERTAMENTO DEL NUMERO DEI DEPUTATI IMPIEGATI.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sull'accertamento del numero dei deputati impiegati.

La Commissione nella sua relazione incomincia dal rammentare che la Camera dei deputati nella precedente Legislatura, e segnatamente nelle tornate del 3 e 5 febbraio 1865 stabilì queste massime:

« 1° Non può essere eletto a deputato (salve le eccezioni stabilite) chi copre un impiego, al quale impiego nel bilancio dello Stato è allogato uno stipendio, comunque questo non venga riscosso;

« 2° Gli impiegati eleggibili, ma soggetti a sorteggio non possono, rinunciando allo stipendio, evitare il sorteggio medesimo;

« 3° L'impiegato in aspettativa, comunque non percepisca stipendio, va soggetto a sorteggio (articoli 97 e 99 legge elettorale);

« 4° Non può ammettersi priorità in favore di quei deputati proclamati a primo scrutinio, a fronte di coloro che nella medesima elezione risultino proclamati in esperimento di ballottaggio;

« 5° Dopo il sorteggio l'impiegato, il cui nome fu estratto a sorte, non può rimanere deputato, quantunque rinunzi all'impiego. »

Se non sorge alcuno a fare opposizione, io riterrò che la Camera non voglia derogare a queste massime già stabilite nella precedente Legislatura, e intenda occuparsi delle conclusioni speciali proposte dalla Commissione.

CATUCCI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Parli l'onorevole Catucci.

CATUCCI. Ho domandata la parola, non per oppormi alle massime, ma siccome la prima massima parla degli impiegati ed io credo che la Commissione abbia sbagliato sul numero degli impiegati medesimi, così fo questa riserva, e a tempo opportuno parlerò.

PRESIDENTE. L'onorevole Catucci fa una semplice riserva; io dunque ritengo, non essendovi opposizione, che le massime sieno confermate.

SANGUINETTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Parli l'onorevole Sanguinetti.

SANGUINETTI. Al numero 5 si stabilisce la massima che dopo il sorteggio l'impiegato il cui nome fu estratto a sorte non può rimanere deputato quantunque rinunzi all'impiego. Innanzitutto domando uno schiarimento, se cioè il professore impiegato il quale abbia date le dimissioni prima del sorteggio rimanga deputato. Io opino affermativamente, ma vorrei che la Commissione esternasse pure il suo parere. In secondo luogo io credo che la Camera potrebbe abolire quest'ultima massima, o almeno potrebbe adottare una massima contraria.

Capisco che apparentemente ci sia una qualche ragione per dire che colui il quale fu estratto debba cessare dall'essere deputato, ma parmi che l'estrazione allora soltanto faccia che quel deputato cessi di essere tale quando voglia persistere nell'impiego, ma quando non vuole persistervi e vi rinunzia, mi parrebbe più conveniente l'accettare la rinunzia e lasciarlo deputato...

MICHELINI. Chiedo di parlare.

SANGUINETTI... poichè, notate, signori, che qui non si tratta di un'ineleggibilità inerente all'ufficio che il professore ricopre.

Il professore universitario per sè stesso è eleggibile; solo cessa dall'essere deputato quando il numero dei professori abbia raggiunto quello che la legge ammette.

Ma, postochè un deputato si trova in quel punto in cui debba cessare di essere deputato, quindi dipende da lui il far cessare la causa che implica ed importa la privazione del carattere di deputato.

Io non so per qual altra ragione si voglia ammettere che il deputato non possa, rinunziando all'impiego, rimanere deputato. Egli era eleggibile: l'eleggibilità è un diritto che dà lo Statuto: le limitazioni che impone la legge elettorale per la loro natura sono tali che vogliono sempre essere interpretate in senso restrittivo. Poichè, voi sapete meglio di me, i legisti insegnano che tutto ciò che ha, o può avere il carattere di penalità o di limitazione di diritto, deve sempre essere interpretato nel modo e nel senso di limitare il diritto il meno possibile.

Ora, parmi che questa massima quinta vada al di là di quello che sia necessario.

E di fatti, quale fu il motivo per cui la legge venne limitando il numero dei professori e dei magistrati? Questo motivo che balenava innanzi alla mente del legislatore del 1859, e lo obbligava a stabilire quella limitazione pel numero dei professori e dei magistrati, lo abbiamo nella storia della nostra legislazione elettorale.

La legge del 1848, emanata contemporaneamente, o quasi allo Statuto, risponde al diritto elettorale quale è sancito dallo Statuto, e si estende senza limitazione a tutti quanti i cittadini, meno quelle limitazioni che sono portate dallo Statuto stesso.

Quella legge ammetteva in genere tutti gl'impiegati, escludeva solo alcune categorie. Quindi i magistrati colla prima legge erano ammessi in qualunque numero, la categoria generale degl'impiegati poteva essere formata di magistrati e professori. Che cosa ne avvenne? Ne avvenne che molte cattedre, con danno del pubblico insegnamento, restarono vacanti o, per dir meglio, che un numero troppo grande di cattedre restò vacante, ne avvenne che un numero troppo grande di seggi dei magistrati restò pure vacante, poichè i magistrati che intervenivano ai lavori del Parlamento non potevano sedere nei loro tribunali, e quindi fu unicamente per impedire che, con danno della giustizia e con danno dello insegnamento, molte cattedre e seggi di magistrati restassero vacanti, che la legge ha posto un limite. Ora dunque così stando le cose, e tali essendo le ragioni per cui si venne alla limitazione, voi ben vedete che lo scopo che si prefiggeva la legge elettorale, quando limitava il numero dei professori e dei magistrati, sarebbe pienamente e completamente raggiunto, ancor quando la Camera permettesse che il magistrato od il professore sorteggiato restasse in Parlamento dando la propria dimissione. La cosa, o signori, parmi così evidente, così logica, così consona al diritto elettorale, così conveniente nell'interesse stesso dello Statuto, che io mi sento in dovere di proporre alla Camera che sia annullata la massima che si trova scritta al numero 5, e spero che la Camera vorrà far buon viso alla mia proposta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Michelini.

MICHELINI. Io non solamente approvo la proposta dell'onorevole Sanguinetti, tendente a cancellare la quinta delle massime sancite nella scorsa Legislatura, ma vorrei che fossero cancellate tutte.

In fatti non solamente io non veggio la necessità di queste massime, ma inopportuna mi sembra la loro introduzione.

La Camera, giudicando dell'eleggibilità dei deputati, ha da una parte la legge, cioè lo Statuto e la legge elettorale, dall'altra i casi speciali. Essa deve applicare quella legge a questi casi. Noi, ciò facendo, siamo veri magistrati. Non abbiamo l'arbitrio che suolsi concedere ai giurati, e guai se l'avessimo! Sarebbe a temere che le maggioranze ne abusassero a danno di cittadini che avessero diritto di sedere in questo recinto.

Ora non si è mai visto che i magistrati stabiliscano massime tra la legge che devono interpretare ed i casi concreti cui devono la legge applicare.

Che la Commissione adotti certe massime a norma

dei propri giudizi, essa è padrona di farlo; ma non deve imporle alla Camera, nè il potrebbe, perchè ognuno di noi, giudicando se Tizio o Caio hanno diritto di sedere in quest'Aula, non deve avere altra norma che la legge che gli dà o gli nega questo diritto, ed interpretando la legge non deve avere altra norma che la propria coscienza.

Per queste considerazioni, io vorrei che la Camera uscisse dalla via in cui è entrata nella scorsa Legislatura, che a me sembra erronea, e se la mia voce avesse quell'autorità di cui è priva, ne farei la proposta.

Ma se io approvo ed apprezzo con tutte le mie forze la proposta Sanguinetti, acciò non si ponga in votazione la prima massima, non approvo l'altra di lui opinione, vale a dire, che colui il quale prima del sorteggio abbia rinunciato all'impiego di cui è rivestito, non debba nel sorteggio stesso cadere; imperciocchè tutti sappiamo essere massima sancita da tutti i Parlamenti, nonchè dal nostro, che bisogna considerare la qualità dell'eletto al momento dell'elezione, perchè in caso contrario ne verrebbero inconvenienti ed arbitrii infiniti; ne verrebbe, per esempio, che il Ministero potrebbe, ad un impiegato che gli fosse beneviso, dare una qualità che lo rendesse eleggibile, laddove non lo era al tempo della sua elezione: quindi approvando una parte della proposta Sanguinetti, io disapprovo l'altra.

MINERVINI. Io non avrei preso la parola se avessi potuto avere la stessa opinione dell'onorevole preopinante, ma una volta che la Camera ha udito due oratori, i quali hanno creduto che si dovesse rivenire sulle massime sancite nella passata Legislatura, ho creduto mio debito di fare poche osservazioni.

Rammerà l'onorevole Michelini come questa grave questione delle incompatibilità parlamentari non sia stata ancora risolta. Non voglio con una legge da fare confondere la legge che sta, ma trovo nello Statuto espressamente stabilito che l'interpretazione della legge è devoluta alla Camera. Noi nel giudicare come giurati, dobbiamo giudicare sul fatto in correlazione del diritto, e quando il fatto si compenetri col diritto, per la garanzia delle nostre istituzioni, allora dobbiamo giudicare nel senso di guarentire le libere istituzioni. E questo la passata Camera fece, e la vostra Commissione bene si attenne ai voti della Camera.

Ora, quando la Camera nella passata Legislatura venne a stabilire dei principii, lo dovette perocchè erano divenute fluttuanti le opinioni. E debbono rammentare gli onorevoli Sanguinetti e Michelini che vi era allora questa fluttuanza, e spesso, permettete che lo dica, più al riguardo delle persone, che dei principii inclinando dovette ricomporre questa varia giurisprudenza, e la Camera la fissava con universale plauso.

L'onorevole presidente ha messo a partito questa parte dicendo: chi vuol approvare questa massima

sorga. Noi abbiamo approvato col silenzio, ed il presidente proclamò l'adesione.

Io credo quindi che sia da porre la questione pregiudiziale alla proposta degli onorevoli Michelini e Sanguinetti, o quanto meno passare sulla stessa l'ordine del giorno puro e semplice.

DE LUCA, relatore. Io mi restringo a parlare sulla proposta Sanguinetti relativa alla sola quinta massima, perchè l'attacco contro tutte le massime mosso dall'onorevole Michelini è piuttosto vago, anzichè determinato. Riferendomi dunque alla quinta massima che l'onorevole Sanguinetti vorrebbe abolita, io presento due sole riflessioni.

La prima si è che, quando un impiegato è eleggibile ma sorteggiabile, prima dell'esperimento del sorteggio si è ammesso in di lui beneficio il potere rinunciare all'impiego e così evitare il sorteggio.

Questa prima massima adottata e non combattuta esclude la proposta dell'onorevole Sanguinetti, e se non la escludesse, verrebbe l'assurdo di trovarsi in eguali condizioni e chi rinuncia all'impiego prima del sorteggio e chi rinuncia dopo.

La seconda riflessione poi nasce dal testo della legge.

Nell'articolo 100 della legge elettorale è detto: « Quando il numero degli impiegati è completo, le elezioni nuove degli impiegati saranno nulle. »

Or l'essere nulle di pieno dritto, esclude l'idea di potersi dichiarare nulle; d'onde la conseguenza che la nullità dell'elezione si retrotrae all'epoca dell'elezione medesima, dalla quale emerge il dritto del deputato eletto. Dunque non può ammettersi la facoltà di poter l'impiegato sorteggiato rinunciare utilmente all'impiego, dopo il sorteggio, senza confondere la nullità assoluta colla nullità relativa, e senza frangere un divieto per creare una facoltà.

In conseguenza anche per questa seconda riflessione l'opposizione dell'onorevole Sanguinetti non può essere accolta dalla Camera.

BIXIO. Io mi oppongo, come meglio so e posso, all'accettazione delle massime stabilite dalla Commissione, e senza prendere di mira la massima quinta più che la prima, io le combatto tutte, appoggiando in questo l'onorevole Michelini.

Mi oppongo, perchè le massime in questa materia sono stabilite dalla legge, e la Camera non ha, in fatto d'interpretazione, che rivolgersi alla giurisprudenza seguita in tutte le Legislature, e non già in una soltanto.

Ora con queste massime proposte dalla Commissione si verrebbero a mettere da parte tutte le altre decisioni prese per dare luogo unicamente a quelle emergenti dalle tornate 3 e 5 febbraio 1865. Siccome ciò sarebbe, a parer mio, poco ragionevole ed ingiusto, io prego la Commissione di riferirsi semplicemente alle massime che la legge elettorale stabilisce all'articolo 97, dal n° 1° all'8°, e per conseguenza di abbandono-

nare le massime che essa stabilisce basandosi sulle determinazioni prese soltanto nella Legislatura del 1865.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Michelini.

MICHELINI. Se per avventura qualcuno della Commissione volesse sostenere le massime, io parlerò dopo.

Dal banco della Commissione. Parli! parli!

MICHELINI. Io che timidamente accennava alla soppressione di queste massime, ora che una voce ben altrimenti autorevole, che non sia la mia, ne ha fatta specifica proposta, l'appoggio con tutte le mie forze.

Io credo che il Parlamento entrerebbe in una cattiva strada se, fra le leggi che noi dobbiamo applicare ed i casi concreti che si presentano, si stabilissero delle massime, che direi aeree, che non saprei su che cosa sieno fondate. Si dirà forse essere fondate sull'opinione. Questo è vero; ma le opinioni sono mutabili e nessuno ha diritto d'imporre la propria agli altri. Ma Dio buono! Quali norme ha seguito il Parlamento nel sancire nell'anno scorso, quali vorrebbe seguitare nel ribadire in questo le massime che ci sono proposte? Io pertanto faccio specifica proposta perchè queste massime sieno pretermesse; e non solamente la quinta, contro la quale parlava l'onorevole Sanguinetti, ma tutte indistintamente; che se qualche ragione fosse addotta a favore di esse, io pregherei l'onorevole presidente di concedermi per la terza volta la facoltà di parlare contro di esse.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole De Luca.

DE LUCA, relatore. Io debbo ricordare quello che avvenne nelle tornate del 3 e 5 febbraio 1866.

Le massime che furono stabilite e che allora furono votate da un'immensa maggioranza della Camera erano massime che erano desunte da fatti particolari, perchè in quell'esame vari fatti particolari diedero luogo a queste massime. Queste massime non sono astratte, ma sono conseguenze speciali, confrontate colla giusta interpretazione della legge; non contengono altro se non che l'interpretazione severa, l'interpretazione pura della legge. Diffatti ove mai venissero impugnate, dovrebbe rinnovarsi l'intera discussione che fu fatta nelle sedute del 3 e del 5 febbraio 1866. Ma la Commissione oggi non è venuta a dire alla Camera: approvate le massime che erano state approvate dalla Camera nel 1866, ma bensì ha preso a norma dei suoi giudizi quelle stesse massime le quali allora furono adottate...

MICHELINI. Allora si mettano ai voti.

DE LUCA, relatore..... Quindi non vi ha luogo a dire: approvate o riprovate; non vi ha luogo a dire: si ammettano o non si ammettano: bensì si possono impugnare parzialmente, quando un caso speciale si presenti, e non attenersi a quelle massime che la Camera nel 1866 mantenne; questo potrebbe farsi, ma non venir nuovamente a dire: queste massime siano preter-

messe. Esse non sono altro che l'interpretazione della legge, e quando vengano i fatti specifici, allora si potrà benissimo dire: queste massime non sono applicabili.

Quindi io pregherei gli onorevoli Michelini, Bixio e Sanguinetti di ritirare la loro proposizione.

MICHELINI. Si mettano ai voti.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Cancellieri.

CANCELLIERI. Prendo la parola in favore della Commissione. Essa nell'accertamento doveva regolarmente essere guidata da unico concetto, e a stabilire perciò le norme in base, alle quali avrebbe dovuto emettere uniformi risoluzioni in tutti i casi identici; e la Camera nell'ugual modo dovendo fare uniforme apprezzamento su tutte le questioni, deve *a priori* intendersi sulle massime di norma, affinchè non si risolva nell'un caso di un modo, e diversamente poi in altro caso comunque identico.

L'onorevole relatore della Commissione ha ricordato che la Commissione e la Camera dell'anno scorso senza creare principii di legge, non hanno fatto se non che dare l'interpretazione, direi quasi autentica, l'interpretazione pura della legge elettorale.

Ora, se si volesse in genere, come si è detto, respingere cotesta massima, verrebbe meno la guida sicura, che potrebbe regolarci in tutti i singoli casi d'applicazione. Ricordo alla Camera che queste massime non furono che il risultato di una discussione sul modo di interpretare la legge elettorale.

Ebbene io comprendo che si possa oggi tornare ad impugnare tutte od alcuna di tali risoluzioni e sostenere che debbasi alla legge dare un'interpretazione diversa da quella che fu data nella Legislatura passata, ed a cui si è attenuta la Commissione. Ma se voi senza alcuna discussione preliminare e speciale vorreste non tener conto delle massime già stabilite e riserbarvi a risolvere caso per caso le singole questioni correlative, vi esporreste a dar luogo al grave inconveniente che è stato talvolta lamentato, a quello, cioè, che potrebbe un impiegato essere dichiarato ineleggibile ed un altro che si trovasse nella stessa condizione potrebbe, ciò non ostante, essere poi dichiarato eleggibile. Riconosco adunque l'utilità d'intenderci anticipatamente sulle massime, secondo le quali deve interpretarsi la legge nelle quistioni più rilevanti, che possono d'ordinario sollevarsi sull'obbietto, e che c'indurrebbero poscia a farne applicazione uniforme e non suscettibile di parzialità ne' singoli casi.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cordova.

CORDOVA. Mi pare che l'onorevole preopinante sia, come suol dirsi, più realista del Re, si mostri, cioè, più zelante delle massime proposte dalle Commissioni, di quello che non siasi mostrata la Commissione stessa; mentre io credo che l'incidente possa considerarsi come

esaurito, solo che l'onorevole presidente consenta di non mettere ai voti queste massime.

La Commissione ha detto che ha indicate le massime che le servono di norma, per dar ragione del suo lavoro; ma non ha domandato che si venga ora a votare su queste massime, che la Giunta ritiene come risultanti dalla precedente giurisprudenza della Camera. In verità siccome questa non fa un regolamento elettorale, siccome non è in diritto di decretare norme poste tra la legge e le sue pronunziamenti, credo che non sia opportuno il fare massime che forse potrebbero altra volta trovarsi derogate; essa applicherà la legge in tutti i casi, ma la Commissione doveva dire con quali norme aveva applicata essa la legge, norme desunte dalle discussioni che ci sono state nelle precedenti occasioni.

PRESIDENTE. L'onorevole Bixio ha domandato la parola?

BIXIO. Aveva domandata la parola per dire quello che ha osservato l'onorevole Cordova, ma naturalmente dopo di lui torna inutile ch'io parli. Messo in chiaro che le massime della Commissione non sono da votarsi dalla Camera, ma i criteri in cui la Commissione è portata, io non sostengo più oltre la mia proposta e lascio al troppo modesto Michelini il compito di farlo se lo giudica conveniente.

PRESIDENTE. Dopo le dichiarazioni fatte, gli onorevoli Michelini e Sanguinetti insistono nelle loro proposte?

MICHELINI. Purchè non facciamo nostre le massime, non mi oppongo.

PRESIDENTE. Ora, non deliberandosi sulle massime, non occorre più mettere ai voti l'ordine del giorno puro e semplice proposto dall'onorevole Minervini.

SANGUINETTI. Ritiro la mia proposta, riservandomi per i casi speciali.

PRESIDENTE. Sta bene. Domando alla Commissione se debba mettersi ai voti la massima...

PANATTONI. Noi non abbiamo proposto che si faccia una votazione sulle cinque massime.

PRESIDENTE. Perdoni, onorevole Panattoni, mi lasci parlare un momento: non si parla più delle prime cinque massime, ma ve n'ha una, riguardo a cui la Giunta richiama il presidente a sottoporla alla sanzione della Camera. Diffatti nella relazione, nel paragrafo II, sta scritto: « epperò la Commissione vi ripropone la sanzione della massima: di doversi annullare l'elezione d'un impiegato eleggibile, se questi non rivelando la sua qualità, abbia evitato il cimento del sorteggio. »

Se la Commissione non insiste, non metto ai voti tal massima.

PISSAVINI. La Commissione insiste, perchè per quanto essa abbia fatto per raccogliere le notizie relative ai deputati impiegati, non può dire con tutta certezza d'aver stabilito la vera posizione d'ogni deputato, specialmente a causa di mancanza totale o

parziale delle indicazioni che il deputato sarebbe tenuto di scrivere nelle schede trasmesse dalla Segreteria della Camera.

PRESIDENTE. Allora la metto ai voti, dandone nuovamente lettura.

La massima è questa: di doversi annullare l'elezione di un impiegato eleggibile, se questi, non rivelando la sua qualità, abbia evitato il cimento del sorteggio.

Chi approva questa massima voglia alzarsi.

(È approvata.)

La prima conclusione che la Commissione propone alla Camera è questa: che si dichiari il numero dei deputati impiegati di tutte le categorie limitato a 99, e che sia limitato a 12 quelle della categoria speciale dei magistrati, ed allo stesso numero quello dell'altra categoria dei professori.

CATUCCI. Domando la parola.

Io, o signori, mi oppongo a che il numero degli impiegati sia ritenuto a 99; esso dovrebbe essere 98: ne dirò le ragioni.

Veramente io mi sono meravigliato nel vedere l'onorevolissima Commissione composta di uomini così rispettabili, cadere in un errore, direi di aritmetica, non potendole attribuire quello di logica-legale.

La legge elettorale nell'applicarsi alle provincie venete felicemente ricongiunte al regno italiano, ha detto che il numero dei deputati assegnati per le nuove provincie doveva essere di 50.

Ora, se era di 50 il numero dei deputati da aggiungersi a quello precedente e finora mantenuto, e quanti erano nelle Legislature passate, di conseguenza avremo 98 e non 99.

La Commissione ha detto: « Pel felice aggregamento del Veneto e del Mantovano alla famiglia italiana, il numero dei deputati sarà aumentato di cinquanta. » Conseguentemente di dieci avrebbsi dovuto accrescere il numero dei deputati impiegati, ed elevarsi così a 98. Ma la Commissione per maggiore semplicità ha creduto rifare il calcolo; ed osservando che sul numero di 493 il quinto sarebbe di 98 e tre quinti, e che siccome questa frazione valendo oltre mezza unità, dovbbsi ritenere per un intero, così a maggioranza di sei sopra uno è venuta a determinare a 99 il numero de' deputati impiegati.

Non pare, signori, che il calcolo fatto dalla Commissione meriti l'approvazione della Camera, poichè urta coi rigorosi precetti della legge, e, nella specie, legge di eccezione, stantechè, per regola generale, gli impiegati non possono essere nominati deputati. E di vero l'articolo 97 della legge elettorale dice: « Non sono eleggibili i funzionari od impiegati regi, aventi uno stipendio sul bilancio dello Stato, ad eccezione, ecc. » dunque si parla di eccezione.

Ora, o signori, se gl'impiegati formano un'eccezione alla nomina di deputato, la Commissione avrebbe do-

vuto convincersi che i *tre quarti* sono meno di un *intero*, quanto appunto la legge ne vuole per aversi un numero maggiore di deputati impiegati. Se per avventura non si fosse trattato di eccezione, avrei compreso che tre quinti avrebbero dato luogo alla nomina di un altro deputato, ma non di un altro deputato avente la qualità d'impiegato, il quale venendo nella Camera per eccezione, i tre quarti essendo meno dell'intero, perciò non poteva aggiungersi un altro deputato.

L'articolo 100 lo dice chiaramente: « Non si potrà ammettere nella Camera un numero di funzionari od impiegati regi stipendiati maggiore del quinto del numero totale dei deputati. »

Quando la legge dice *non maggiore del quinto*, intende dire non maggiore del *quinto intero*, e non già non maggiore del quinto meno una parte; ciò mi pare evidentissimo.

Ma da quale regola, da quale principio ha potuto essere mossa la Commissione per venire in una sentenza più larga? Io, per verità, non saprei trovarne alcuno in buona logica. A volere anch'io trovare un appoggio a quello che ha fatto la Commissione, si potrebbe dire: ma nella nomina dei deputati sopra ogni 50 mila abitanti si nomina un deputato.

Quando si ha un numero maggiore di 50 mila, ma che non arrivi, per esempio, a 100 mila, si è detto: possiamo permettere che, comunque il numero non raggiunga quello indicato dalla legge, si può nominare il deputato, essendovi tre quarti e non l'intero dei 50 mila abitanti.

Io ne convengo, o signori, perchè quando si tratta di nominare un deputato, la legge bisogna interpretarla in senso largo, mi pare evidente.

Ma quando poi si tratta di eccezioni bisogna interpretarla strettamente, per le identiche ragioni per le quali si dev'essere largo per la nomina dei deputati non impiegati. Quando adunque il numero degli abitanti è di 40 mila, per esempio, si può per questo numero di anime eleggere un deputato; ma quando si tratta del numero degli impiegati deputati, si deve usare rigore nella interpretazione: ogni altra discussione riuscirebbe per lo meno inutile.

Io quindi prego la Commissione e la Camera di rettificare il loro giudizio. Io, nella prima Legislatura manifestai un sentimento mio con apposito disegno di legge che per pochi voti non venne preso in considerazione, cioè, che i deputati impiegati fossero nella Camera eguagliati alla condizione di tutti gli altri impiegati. Oggi questo non è in discussione, perciò non mi fermo a svilupparne le giuste e gravi ragioni.

PANATTONI. Domando la parola.

CATUCCI. Prego quindi la Camera di accostarsi al mio divisamento, cioè, che trattandosi qui di eccezione e non di regola, non possa la Camera estendere il numero degli impiegati deputati a 99, ma a 98 quando

l'aritmetica e la logica inesorabilmente c'insegnano che così deve essere.

PANATTONI. Io debbo prima di tutto indicare alla Camera che il punto che ora cade in questione passò quasi senza discussione tra noi, appunto perchè non vi si annetteva molta importanza, e si adottava l'ampliamento del numero per un semplice riguardo di favore. Frattanto la categoria generale degli impiegati è tanto lungi dall'essere completa, che, o si tenga il numero 99, o si pigli quello di 98, non ne risulta divario alcuno. Quindi noi ci tenemmo e ci teniamo sopra questa questione quasi indifferenti; e rispettando il bisogno che ha la Camera di risparmiare il suo tempo, crediamo opportuno, ognorachè vi ha chi si oppone, di non occupare la Camera con una discussione e votazione in proposito. La Commissione non dissente che si dica 98 invece di 99.

PRESIDENTE. Poichè la Commissione consente che debba limitarsi il numero a 98, non è più necessario mettere ai voti la proposta fatta dal deputato Catucci.

Porrò quindi a partito la prima conclusione in questi termini:

« Che si dichiari il numero dei deputati impiegati di tutte le categorie limitato a 98, e che sia limitato a 12 quello della categoria speciale dei magistrati, ed allo stesso numero quello dell'altra categoria speciale dei professori. »

(È approvata.)

Porrò ora ai voti la seconda conclusione:

« Che si dichiarino chiuse, per effetto delle elezioni generali, le categorie speciali dei magistrati e dei professori, essendo nella prima completo il numero di 12, ed eccedente nella seconda. »

(È approvata.)

RANIERI. Chiedo la parola.

PRESIDENTE. Permetta. Annunzio prima qual è la terza conclusione della Commissione, senza però ancora richiamare la Camera a deliberare intorno ad essa, perchè credo sia necessario prendere avanti altre deliberazioni.

« Che si proceda a sorteggio, nei modi consueti, per la categoria dei professori, per essere questi ridotti al numero legale di 12. »

In massima non vi è questione; però rilevo dalla relazione che forse occorrerà procedere a deliberazioni che particolarmente riguardano vari deputati eletti. Ve ne ha una, per modo d'esempio, che riguarda il professore Ducati; ve ne ha un'altra che concerne il professore D'Ancona. Su queste due è necessario che la Camera deliberi.

RIGHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare prima l'onorevole Ranieri.

RANIERI. Pregherei l'onorevole presidente di leggere il documento che gli ho presentato.

PRESIDENTE. Perdoni, per procedere con ordine per

eliminazione, avendo già la Camera approvata la seconda conclusione, la proposta della Commissione che stabilisce la categoria speciale dei magistrati in numero di dodici, e là dice completa, converrà accennare alla Camera quali siano i magistrati che la compongono.*

Questa categoria è composta così:

1. Adami, consigliere di Cassazione a Firenze;
2. Alippi, consigliere di Appello in Aquila;
3. Borgatti, consigliere di Appello in Firenze;
4. Bortulucci, consigliere di Appello in Lucca;
5. Capone, consigliere di Appello in Napoli;
6. Castiglia, consigliere di Cassazione in Firenze;
7. De-Pasquali, consigliere di Appello in Palermo;
8. Greco-Cassia, consigliere di Appello in Catania;
9. Masci, consigliere di Appello in Trani;
10. Massari Stefano, consigliere di Appello in Parma;
11. Mazzarella, consigliere di Appello in Genova;
12. Pescatore, consigliere di Cassazione in Torino.

Ora io debbo dar lettura alla Camera di due dichiarazioni dell'onorevole ministro della pubblica istruzione.

Colla prima egli accetta la rinunzia dell'onorevole Ranieri al suo impiego, non allo stipendio che non ha mai percepito, ma anche all'ufficio di professore; coll'altra accetta la rinunzia dell'onorevole Zanini all'ufficio di professore ordinario di medicina legale nella università di Modena.

La prima, diretta al deputato Ranieri, è in questi termini:

« Il ministro sottoscritto ha esitato più giorni prima di accettare a rinunzia fatta dalla V. S. alla cattedra di filosofia della storia nella regia Università di Napoli, dolente che quell'insegnamento non fosse di nuovo per ora commesso alla sua nobile intelligenza ed alle sue cure. Ma poichè la S. V. insiste nella sua domanda, non senza rammarico lo scrivente dichiara averla accettata. »

L'altra, scritta al deputato Zanini, è così concepita:

« Il ministro sottoscritto ricevette con vero dispiacere la domanda che V. S. illustrissima gli fa, di accettare la sua rinunzia all'ufficio di professore ordinario di medicina legale nella regia Università di Modena.

« Obbligato a rispettare le ragioni che la muovono a ciò, e dolente che manchi alla nostra gioventù la sapiente sua parola, accetta la sua rinunzia, dichiarandole di aver disposto perchè senza indugio venga sottoposto alla firma sovrana il relativo decreto. »

VALERIO. Chiedo facoltà di parlare.

PRESIDENTE. Anche l'onorevole Ferrari ha presentato al banco della Presidenza questa dichiarazione a lui diretta dal ministro per la istruzione pubblica:

« Non è senza rammarico che il ministro sottoscritto ebbe a ricevere la rinunzia dalla S. V. presentatagli alla cattedra di filosofia della storia nella se-

zione di filosofia e filologia del regio istituto di studi pratici e di perfezionamento in Firenze di cui ella era titolare.

« Ma poichè la S. V. credette aver ragioni imperiose per venire a tale risoluzione, lo scrivente le partecipa aver accettata la rinunzia di lei all'ufficio sopraccennato. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole Valerio.

VALERIO. Io vorrei solamente notare, rispetto a queste lettere del ministro per la pubblica istruzione, che le rinuncie, come le nomine, debbono essere accettate o fatte dal Governo del Re con decreto firmato da S. M. e dal ministro responsabile; e che nè le nomine, nè le rinuncie, non si fanno nè si accettano con una semplice lettera di un ministro. Quindi io ritengo che queste lettere si debbano ritenere come non avvenute.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Lazzaro.

LAZZARO. Io debbo francamente dichiarare di avere provato una dolorosa impressione, al vedere che professori egregi, dei quali la scienza si onora, come gli onorevoli Ranieri, Ferrari e Zanini, sono stati costretti, in omaggio ai principii stabiliti nella legge elettorale, di dare la loro dimissione. Ripeto che è cosa dolorosa, poichè, applicando rigorosamente un principio, noi non poniamo mente abbastanza al danno che facciamo ad un altro molto più elevato, quale è quello della scienza e dell'onore che noi dobbiamo alla stessa ed ai suoi cultori. E specialmente oggi in Italia quando si è fatto prepotentemente sentire il bisogno che il paese si coltivi e si educi, noi non possiamo non vedere con dispiacere questi egregi professori costretti ad abbandonare il loro posto.

Per conseguenza, io non accetterei il rigorismo al quale accennava l'onorevole Valerio, parendomi che già sia abbastanza e anche troppo che professori dei quali ho tenuta parola abbiano date le loro dimissioni ed il ministro le abbia accettate. E poi, costituzionalmente parlando, l'accettazione di un ministro è ciò che noi qui dobbiamo richiedere; non dobbiamo indagare se un decreto sia o no firmato dal Re. Davanti alla Camera, la Corona sparisce: la dimissione è da noi ritenuta come accettata. Spero che non si vorrà aggravare la posizione di illustri colleghi che certo non senza sacrificio si separano da quel nobile ufficio di che altamente si onoravano.

SANGUINETTI. L'onorevole deputato Valerio osservava che le lettere dei ministri non sono accettazioni formali di dimissione, e che quindi non importano per così dire amministrativamente effetti giuridici, e in questo io convengo nel suo principio nel caso che si trattasse di effetti di stipendi, di contabilità di diritti a disponibilità, a pensioni e via dicendo: ma trattandosi di eleggibilità, la cosa cambia, e qui io mi trovo pienamente d'accordo coll'onorevole Lazzaro; anzi, o signori,

io vo più in là dell'onorevole Lazzaro; credo che basti la dimissione sia data, ed in appoggio della mia tesi non avrei che a citarvi un precedente della Camera. Non so se la Camera ricordi la discussione che avvenne a Torino allorchè si verificò l'elezione del deputato Passerini.

Il deputato Passerini era stato eletto in un collegio della Toscana. Prima dell'elezione egli copriva un impiego che lo rendeva non eleggibile; per rendersi eleggibile ha dato le sue dimissioni un giorno prima della elezione; la dimissione non sofo non ebbe campo a pervenire al Ministero a Torino, ma appena appena pervenne all'ufficio dipendente che risiedeva in Firenze, allora semplice capo-provincia: ebbene s'impegnò una vivissima discussione e la Camera ritenne che il fatto accertato della data dimissione bastava perchè fosse eleggibile...

MELCHIORRE. Domando di parlare.

SANGUINETTI. Che la decisione della Camera fosse, come io credo, consentanea al vero, parmi risulti da questa semplice considerazione, che l'eleggibilità o no d'un deputato non dipende e non può dipendere dal fatto d'un ministro. Se io sono impiegato e voglio rendermi eleggibile, presento la mia dimissione. Se la Camera adotta la massima che sia necessaria l'accettazione per parte del ministro, allora quel ministro non ha a fare altro che prendere l'atto di mia dimissione, metterlo nel portafoglio, lasciarlo dormire alcuni giorni sino dopo avvenuta l'elezione, e così un ministro viene ad annullare un'elezione e conculca il diritto sacrosanto dei cittadini.

Io dunque ritengo che la Camera non possa, in quest'occasione, discostarsi dal precedente che ho citato, cioè che basta il fatto accertato che le dimissioni furono presentate. Come il Ministero non può obbligare nessun cittadino ad essere impiegato contro sua volontà; così qualunque sia l'atto posteriore del ministro, qualunque sia il ritardo che per un motivo o per un altro possa frapporsi all'accettazione delle dimissioni, queste dimissioni bastano a renderlo eleggibile.

VALERIO. L'onorevole Lazzaro ha male interpretata la mia intenzione, quando le ha attribuito un senso di rigorismo verso le chiarissime persone di cui udimmo le rinuncie; mentre le mie parole si rivolgevano unicamente ad un atto che mi pareva ledere in qualche modo la costituzionalità degli atti della Camera.

Io volenterosamente mi accosto alla opinione dell'onorevole Sanguinetti, e credo che basta che consti che i professori abbiano date le loro dimissioni, e che consti qui nella Camera della loro intenzione di non ritirarle, perchè questi professori si debbano considerare come dimissionari. Ma ciò non toglie che io non abbia creduto di dover osservare come nè bene, nè regolarmente si venga ad enunciare dal banco della Presidenza nostra che il Ministero ha accettata una dimissione.

Le dimissioni devono essere accettate con decreto

reale, e questo deve essere registrato alla Corte dei conti.

Su questo solo fatto porto la mia osservazione; nel rimanente, come ho già detto, io non mi dilungo per nulla dall'opinione dell'onorevole Sanguinetti, e credo che basta la volontà dichiarata e non ritrattabile, come non può considerarsi come ritrattabile quando muove da onorande persone ed è fatta nel seno del Parlamento, di dare le loro dimissioni, perchè si possano considerare come dimissionari.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Si procederà ai voti, ma innanzi tutto mi preme di far avvertito l'onorevole Valerio, che la Presidenza non ha detto alcuna cosa, ma ha solo letto.

VALERIO. Io intesi parlare delle comunicazioni fatte dalla Presidenza.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole ministro per la pubblica istruzione.

COPPINO, *ministro per la pubblica istruzione.* Debbo dire una parola per allontanare anche quel po' di biasimo che l'onorevole Valerio parve voler gettare sopra il Ministero.

Egli ha detto: io riconosco perfettamente che, allorchè il deputato ha presentata la sua dimissione, diventa un privato ed ha tutte le condizioni dell'eleggibilità. Ma ciò che non accetto, ciò che non trovo lodevole, e che non mi sente molto la costituzionalità è questo, che un ministro annunzi di avere accettato delle dimissioni senza che sia presentato contemporaneamente il decreto reale. Io procurerò di dileguare gli scrupoli costituzionali sollevati dall'onorevole Valerio, dichiarando solo una cosa, che, quando un professore chiede al ministro la sua licenza, il ministro è obbligato a rispondere a questo professore, il quale vuole sapere in quali condizioni si trovi davanti al potere e davanti alla Camera, quale sia la sua opinione, cioè se aderisce o no il Governo a scioglierlo dai suoi impegni, salva, ben inteso, la presentazione alla firma di S. M. del relativo decreto.

È indubitato che ognuna di queste lettere è ricevuta al Ministero con senso di dolore. Il Governo vede con suo grande rammarico questa condizione di cose, per cui valenti uomini, che godono da una parte la più alta considerazione dei rappresentanti della scienza, e dall'altra la fiducia dei cittadini e della studiosa gioventù, si trovino dal diritto che ci governa, costretti a scegliere tra l'educare la gioventù e migliorare la cultura nazionale, e il venire qui a difendere gl'interessi della nazione.

È questo uno spiacevole bivio, in cui si trovano e Governo e professori. Certamente il Ministero è impegnato a trovare modo che i più chiari professori, nè abbiano a scendere dalla cattedra, nè siano costretti ad uscire dal Parlamento.

Ma allorchè la legge vi sta inesorabilmente dinanzi, limitando ad un determinato numero di profes-

sori l'ingresso in quest'Aula, il ministro debbe rispondere a questo professore, che intende rimanere deputato, che furono accettate le dimissioni, e che deve con dispiacere proporre alla firma del Re il decreto che gli dà facoltà di sedere nella Camera.

Così ridotta la questione ai suoi veri termini, vedrà l'onorevole Valerio che la comunicazione che fu fatta alla Camera è una cosa più che regolare, non potendo convenientemente il ministro dispensarsi dal rispondere e manifestare i sentimenti che prova, il rincrescimento da cui è compreso, quando alcuno degli egregi membri del corpo insegnante dichiara voler cessare dal prestare col mezzo dell'insegnamento i suoi distinti servizi al Governo ed alla scienza.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Essendo proposta la chiusura, domando se è appoggiata.

(È appoggiata.)

Metto ai voti la chiusura...

BIXIO. Domando la parola contro la chiusura e per fare una dichiarazione.

PRESIDENTE. Al momento della votazione!... Parli contro.

BIXIO. La questione che si agita in questo momento ha un'importanza gravissima per noi militari. Se venisse ammesso dalla Camera che l'accettazione per parte di un ministro della dimissione data da un militare non sia valevole, questo potrebbe produrre delle conseguenze molto serie, e prima di prendere una determinazione che possa stabilirsi come base di giurisprudenza, bisogna pensarci. Abbiamo un disgraziato caso, che io non specifico, ma che portò conseguenze di morte. Ora se si volesse andare fino al punto di stabilire, come lo vorrebbe l'onorevole Valerio, che quando il ministro ha risposto, accettando le dimissioni, queste non debbano ritenersi per valide fino a che il decreto reale ed il visto della Corte de' conti non le abbia in tutta la interezza delle legali prescrizioni rese tali, si verrebbe a stabilire, come ho già detto, una massima le cui conseguenze possono in certi casi essere molto gravi e nell'ordine militare gravissime. Qui vi sono molti giureconsulti che potranno prendere la parola; io sono preoccupato, come ho detto, delle conseguenze che potrebbe produrre questa massima in certi casi, e che ha già prodotte in una disgraziata eventualità. Ci pensi la Camera.

PRESIDENTE. Il deputato Bixio non ha fatto che una dichiarazione preservativa; d'altronde faccio avvertire che non v'è alcuna proposta che riguardi le altre questioni; solo debbo porre a' voti la chiusura della discussione.

(La discussione è chiusa.)

Non essendovi veruna proposta, io ritengo che i nomi dei tre rinunzianti debbano essere sottratti dalla categoria dei professori i quali dovrebbero andar soggetti al sorteggio.

Mi pare che sulla questione che riguarda particolarmente l'onorevole Ducati abbia domandato la parola l'onorevole Righi.

Gli do facoltà di parlare.

RIGHI. Io ho domandato la parola per proporre alla Camera che, contrariamente alle conclusioni della Commissione, essa voglia sancire l'eleggibilità del professore Ducati.

Io credo di poter asserire che, se le conclusioni della Commissione possono trovare appoggio nelle fredde e materiali *parole della legge*, sono però desse avversate da ogni argomento di ragionevolezza, da ogni principio di opportunità e di convenienza politica, e specialmente dal debito che ci corre di non autorizzare nemmeno in apparenza il sospetto che si possa in voi rallentare la coscienza dei nostri doveri verso quelle popolazioni che, dopo una recente e troppo amara delusione, ripiombano sotto il giogo della straniera dominazione.

Io, nella mia specialità, mi trovo in debito di emettere una dichiarazione in linea di fatto, la quale varrà a persuadere la Camera del quanto delicato sia il voto che essa è chiamata in oggi a pronunziare.

Pochi giorni dopo la promulgazione del decreto regio che convocava i comizi elettorali per la decima Legislatura, io venni invitato dalla società *Democratico-progressista* di Bassano a volerle spedire il mio programma elettorale.

Io sapeva perfettamente che il deputato di quel collegio nell'antecedente Legislatura era stato l'eccellente patriota del Trentino, il conte Mancini.

Io, a dire il vero, mi ritenni legato da un tale precedente, ed in seguito a ciò, scrissi ai miei amici ed alla società stessa, richiedendoli del perchè essi ricercando un nuovo candidato facessero mostra di decampare dall'attuazione di quel proposito che avevano tanto nobilmente iniziato dianzi, che, cioè, il Trentino avesse qui fra noi un suo naturale rappresentante.

Mi venne da tutti concordemente risposto che dubitavasi della riuscita del conte Mancini se fosse stato riproposto, ma che però lungi dall'aver voluto decampare i Bassanesi dal proposito che avevano iniziato nella precedente Legislatura, essi vi insistevano più che mai, e che appunto a tale oggetto si erano rivolti al trentino professore Ducati, offrendogli la candidatura del loro collegio, e che il professore Ducati non l'aveva potuta accogliere perchè aveva già in precedenza accettata la candidatura di Adria, che di conseguenza essendo essi tranquilli che il Trentino avrebbe anche in tale Legislatura avuto un suo naturale rappresentante, si ritenevano liberi di cercare, come meglio fosse loro piaciuto, il loro deputato. L'onorevole Ducati infatti voi avete veduto che è riuscito ad Adria non solo ma anche a Piove. Ora, mi permetto di osservare, o signori, se venissero accolte le proposte della Commissione, se l'attuale incidente riuscisse a ciò che rima-

nesse escluso dal nostro Consesso il professore Ducati che sederebbe tanto bene fra noi per le sue qualità personali, e perchè egli rappresenterebbe per di più l'incarnazione, la personificazione del programma del nostro completamento nazionale avvenire; se ciò accadesse, da qual dolore, pensate, non sarebbero elleno comprese le popolazioni del Veneto, le quali vedrebbero che in forza di una soverchiamente letterale interpretazione della legge, sarebbe impedita l'attuazione di uno dei loro più deliberati ed accarezzati propositi, che, cioè, potesse il Trentino avere qui fra noi un suo naturale rappresentante.

La Camera è sovraneamente arbitra e libera nell'interpretare la legge. La questione è perfettamente quale l'accennavano dianzi gli onorevoli Sanguinetti e Bixio. Quando si tratta invero di fiscare il diritto di taluno, l'interpretazione debb'essere da noi indirizzata in senso beneficamente restrittivo, tale, cioè, che valga a scemare, il meno possibile, i diritti altrui, e specialmente in allora che trattisi, come avviene in oggi, di diritti così nobili, così preziosi quali sono quelli dell'eleggibilità alla deputazione. Credo che a ben giudicare della presente questione basti leggere la relazione della Commissione che volle ritenere assimilato in rapporto alla legge elettorale italiana tanto il professore straordinario, secondo le leggi austriache, quanto il professore straordinario, secondo le leggi del regno d'Italia. È perfettamente vero che con tutta coscienza essa enunciò del pari la differenza essenziale che esiste fra questi due generi di professori, che, cioè, mentre il professore straordinario, secondo le leggi austriache, è di nomina stabile e fissa, il professore straordinario invece, secondo le leggi italiane, è removibile, quindi la sua posizione è affatto precaria. La Commissione però non si ritenne autorizzata a dedurre da una tale differenza il diritto nel professore straordinario, secondo le leggi austriache, di poter essere eletto al Parlamento. Credo che a risolvere questo dubbio basterà che ci proponiamo di dare una risposta al seguente quesito.

Supponiamo che il legislatore italiano nel dettare la legge elettorale si fosse trovato di fronte ad un professore straordinario elevato ai supremi gradi accademici provveduto di tutti i requisiti che gli accorda la legge austriaca di stabilità, cioè, di irremovibilità, di quasi parificazione al professore ordinario, io vi domando, o signori, se in tal caso potreste ritenere che il legislatore italiano avrebbe avuto un sufficiente motivo per diniegare al professore straordinario provveduto di tutte queste qualifiche accordategli dalla legge austriaca, quel carattere di eleggibilità che egli ebbe ad accordare al professore ordinario del regno.

Io credo di poter rispondere ad un tale quesito ricisamente di no, che, cioè, egli si sarebbe trovato indotto dalla ragione a non dover stabilire fra queste due individualità una differenza qualsiasi.

Infatti, quale può essere l'unico motivo, in forza del quale si volle accordare il diritto di eleggibilità ad un professore assunto ai supremi gradi accademici?

Il motivo non può essere che unicamente quello che milita pure per tutti gli altri ordini di impiegati, che cioè chi è assunto, chi è arrivato ad un certo grado d'altezza nella gerarchia del personale dell'istruzione, si deve supporre sia provveduto di tanta intelligenza, di tanta moralità, di tanta coscienza nella stabilità della propria posizione da poterseglì dagli elettori affidare il mandato con piena sicurezza ch'egli sarà per disimpegnarlo esclusivamente a seconda della propria maggior scienza e coscienza, ed indipendentemente affatto da qualsiasi rispetto, reverenza o dipendenza verso il potere esecutivo.

Posto un tal principio, o signori, parmi che la differenza che esiste tra il professore straordinario, secondo le leggi austriache, ed il professore ordinario, secondo le leggi italiane, sia una differenza più che di altro, di semplici parole, una semplice differenza di forme; ad ogni modo poi noi non la potremo mai ravvisare di tale importanza da togliere al professore straordinario, secondo le leggi austriache, quel carattere di eleggibilità che venne accordato al professore ordinario secondo le leggi italiane.

Il carattere essenziale in tale materia si è quello della stabilità: questi è il carattere al quale si deve sempre mirare, quando trattasi della elezione di un deputato, perchè la stabilità è l'elemento principale che ci può autorizzare a dubitare della vera indipendenza del deputato stesso dall'autorità governativa.

Questa qualifica della stabilità dell'impiego milita a favore di tutti e due questi generi di professori, lo straordinario austriaco e l'ordinario italiano.

Io debbo pure aggiungere che, tanto il professore straordinario, secondo le leggi austriache, quanto l'ordinario, formano parte ambidue del consesso accademico dei professori universitari, e che hanno voto parimente valevole e deliberativo, quando il consesso stesso siede a consulta.

In terzo luogo poi debbo richiamare la vostra attenzione sovra un punto di contatto fra queste due individualità, forse non troppo spirituale, ma che ha, ciò non pertanto, una grande significazione nel caso pratico, che, cioè, il professore straordinario, secondo le leggi austriache, percepisce eziandio le stesse pro-pine, nella stessa misura che il professore ordinario.

Io credo perciò che questi punti di contatto sieno siffattamente concludenti, che non si possa da parte nostra con ragionevolezza qualsiasi stabilire una demarcazione nei rapporti della eleggibilità fra questi due generi di professori.

Prima di dare fine a queste brevi parole, però, quantunque mi sembri che la tesi sia perfettamente decisa da ogni principio di ragione, io vorrei ad ogni modo fare seguito alla nobile iniziativa assunta dall'onore-

vole Cairoli, quando trattossi di discutere la convenzione di pace tra l'Italia e l'Austria.

Allora venne fatto un appello al sentimento della Camera, ed io in oggi lo rinnovo sicuro che un tale appello non rimarrà inesaudito, qualora, o signori, vogliamo avere la compiacenza di ritornare sopra noi stessi, e di richiamare alla nostra memoria con quale ansietà, con quale trepidazione, ognuno di noi seguiva dalle rispettive provincie, quando tutte gemevano nei diversi servaggi, con quale trepidazione, ripeto, ciascuno di noi seguiva ogni passo, ogni parola, ogni atteggiamento dei nostri concittadini, che, costretti ad esulare, percorrevano le libere terre del nobile Piemonte, qualora vogliamo ricordarci di quanto conforto ci riusciva ogni parola che a nostra ricordanza fosse stata proferita nel Parlamento subalpino, e come in ognuna di tali frasi noi ravvisassimo quasi una guarentigia sempre maggiore dell'immancabilità del nostro avvenire.

Ricordatevi, o signori, e ricordatelo assiduamente, che vi hanno delle popolazioni nostre sorelle che versano in oggi in quelle identiche sciagurate condizioni nelle quali noi versavamo non è corso già un troppo lungo periodo di tempo perchè se ne debba in noi rallentare la memoria; ricordatevi che costoro sono appunto i concittadini dell'onorevole professore Ducati, nel quale egli sono abituati a riconoscere il vessillifero, il rappresentante di ogni idea, d'ogni aspirazione loro alla italianità; pensate a ciò tutto, attingete consiglio al vostro patriottismo, e pronunziate liberamente il vostro voto.

Mi rincresce d'aver dette tali parole, in quanto che, se venissero accolte ne riuscirebbe lesa l'interesse di qualcuno degli onorevoli nostri colleghi, imperocchè quanto maggiore sarà il numero dei professori dichiarati eleggibili, d'altrettanto si aumenterà per ciascuno la possibilità di avere contraria la sorte; io però feci una tale proposta... (*Bisbigli di conversazione*)

PRESIDENTE. Favoriscano di far silenzio.

RIGHI.... poichè sono intieramente convinto che l'eleggibilità del professore Ducati sia radicata nella razionalità e nello spirito vero della legge, al quale io credo che si sarebbe uniformato il legislatore se si fosse trovato dinanzi ad un professore straordinario provveduto delle qualifiche che gli accordano le leggi austriache, e non quale viene considerato dalle leggi italiane. Io ho fatto inoltre tale proposta, perchè la credo quasi per noi, permettetemi la frase, perchè, dico, io la credo quasi per noi doverosa per motivi rilevanti di politica nazionale convenienza. (*Benissimo!*)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il deputato Finzi.

FINZI. Io parlerei nello stesso senso dell'onorevole Righi; quindi se vi fosse alcuno che volesse discorrere in senso contrario, volentieri gli cederei la parola per ripigliarla onde sostenere la tesi nel caso che venisse lesa dagli argomenti che fossero di nuovo esposti.

PRESIDENTE. La parola spetterebbe all'onorevole Alippi. Parla pro o contro?

ALIPPI. Anch'io parlo nello stesso senso, dichiaro anzi di rimettermi alle osservazioni dell'onorevole Finzi.

PRESIDENTE. L'onorevole Cordova ha facoltà di parlare.

CORDOVA. Sebbene io parli nello stesso senso dell'onorevole Righi, credo dover prendere la parola unicamente per restringere il campo della discussione.

L'onorevole Righi ha ricordati i meriti politici del professore Ducati, i quali erano ben noti ai membri della Commissione, che conoscevano anche i suoi meriti letterari, ed alcuni di essi, i quali hanno portata opinione che il Ducati non dovesse comprendersi nel numero dei professori eleggibili, testè esternavano la pena che loro faceva di dover sostenere questo voto, dappoichè erano stati anche i compagni d'arme dei figli di questo egregio professore, che hanno cimentato la vita per la patria.

Ma la Camera comprende che la questione non è lì, che queste considerazioni morali possono determinarla a dare con simpatia o con rincrescimento un dato voto, ma che il voto lo deve dare secondo la legge.

Aggiungerò, signori, che ciò che pareva materia di larga discussione, vale a dire se i professori si debbano prendere secondo le rispettive denominazioni come parallelamente collocati nelle stesse categorie di quelli che hanno le stesse qualificazioni dalla legge italiana, o no, è una questione che fu esaurita dalla Commissione stessa, la quale, secondo me, soltanto si divise in due opinioni quando si trattò di applicare i principii che essa stabiliva.

E siccome tra queste opinioni io parteggio per quella della minoranza, vale a dire dell'ammissibilità del professore Ducati tra i professori eleggibili, così mi permetterò di dire brevemente i motivi che mi determinarono a pensare colla minoranza, anzichè colla maggioranza della Commissione.

La Commissione considerò che non aveva imperio nel Veneto la legge sulla pubblica istruzione, che impera d'altronde in tutto il resto d'Italia; ritenne che si doveva perciò regolare, nell'applicazione della legge elettorale, con le patenti austriache che colà avevano forza di legge; tutto questo per la Commissione fu fuori di discussione. Ritenne che gli articoli 3 e 11 dell'ordinanza imperiale del 23 ottobre 1857 dichiarano il professore straordinario professore stabile al pari degli ordinari, a differenza dei nostri professori straordinari i quali sono rimovibili. Tutte queste cose la Commissione le tenne presenti; in conseguenza ai suoi occhi il professore straordinario veneto era da considerarsi come professore ordinario. Soltanto dopo essere giunta a questo punto, essa discese a voler studiare quali potevano essere i gradi della dipendenza e dell'indipendenza del professore dal potere esecutivo;

esame che, secondo me, è assolutamente interdetto dalla legge.

La legge non ci ha in conto alcuno incaricati di esaminare i gradi della dipendenza; se ciò la legge avesse voluto fare, avrebbe posto una linea di demarcazione, avrebbe detto: al disotto di questo grado la dipendenza è tale che io non ammetto l'impiegato; al disopra invece la dipendenza è così poca che può valere indipendenza, ed io ammetto il professore nella Camera. La legge non ha parlato di gradi di dipendenza, non ha avuto neanche per norma l'indipendenza la legge elettorale, dappoichè sappiamo che sono ammessi degli impiegati per motivi di specialità e per altre considerazioni politiche che sono sottoposte alle discipline più rigorose per parte del potere esecutivo, e tuttavia sono eleggibili.

Dunque la legge ebbe in mira la stabilità quando chiamò i professori ordinari, non potendo indicare gli straordinari che la legge italiana non ammette perchè amovibili. E la Commissione ha riconosciuto che il professore straordinario veneto è un professore stabile.

E questo risulta chiaramente dagli articoli 3 ed 11 dell'ordinanza imperiale del 23 ottobre 1857 che citò la Commissione, dappoichè da essi emerge che il professore straordinario, ed alla cui stabilità si provvede, o riempie un insegnamento completo al quale non si è ancora provveduto con mezzi definitivi, mentre alla condizione del professore è stabilmente provveduto, o compie un insegnamento di perfezionamento e per cui si spediscono diplomi superiori alle persone che seguono l'insegnamento stesso.

Ora, quali sono i motivi per cui trovate il professore straordinario veneto meno eleggibile del professore ordinario? Motivi provenienti dal volere nucleare non solo il fine prossimo, ma anche il più remoto della legge, colla questione di dipendenza. Voi dite: il professore ordinario ha lo stipendio di fiorini 1300, il quale stipendio può per ragioni di anzianità, per ragioni di servizi prestati, essere spinto a fiorini 1600 o 1900, mentre lo straordinario talvolta non gode di stipendio, od ha qualche assegnamento mutabile, e può sperare lo stipendio, può sperare di diventare professore ordinario; in conseguenza ha più da sperare dal potere esecutivo, che un professore ordinario.

Ma, signori, in tutte le carriere, in tutti gli impieghi, essendovi gradazioni, vi sono alcuni i quali sono collocati in posizione tale, da dovere sperare di più di coloro che hanno percorso i gradi superiori della carriera, e che quindi hanno meno da sperare.

Prendiamo la magistratura. Nella magistratura tutti i giudici d'appello sono eleggibili: eppure che non può sperare un giudice d'appello, e quanto poco resta a sperare ad un consigliere di Cassazione! Ma come non si fa quest'analisi di gradazione nella dipendenza, ma si esamina solo se si è, o no, nella categoria prescritta

dalla legge; così si ammette colui il quale entra in quella categoria che ha per carattere la stabilità.

Se la Commissione ha ritenuto che il professore straordinario veneto deve per la stabilità pareggiarsi al professore ordinario, se ha ritenuto che l'argomento della stabilità fu la base sopra cui furono fondate le disposizioni della legge elettorale, non poteva scendere all'esame di gradazioni di dipendenza, gradazioni che, come sapete, sono infinite non solo nella carriera dei professori, ma anche in quella dei magistrati e di tanti altri impiegati, che possono essere spinti da un punto all'altro della Penisola, aver promozione di stipendio, aver promozione d'onori, e che percorrono una scala estesissima relativamente ai pochi vantaggi cui può aspirare un professore di Università.

Per queste ragioni io credo, o signori, che, una volta che la Commissione ritiene, per la stabilità in condizione pari a quella dell'ordinario il professore straordinario nelle Università del Veneto, deve ritenere come professore eleggibile il professore Ducati.

PANATTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PANATTONI. Io ebbi l'onore di essere invitato dall'ufficio IX a rappresentarlo in questa Commissione quando già era stato deliberato sulla sorte del professore Ducati. La Commissione, come ha inteso la Camera, erasi divisa in maggioranza e minoranza. Se io fossi stato presente alla discussione (senza stare a ripetere le cose già dette), sono tanto compreso dalle ragioni esposte dagli onorevoli preopinanti, che avrei votato secondo la loro opinione. Ora mi unisco alla minoranza, e voterò anch'io in favore del professore Ducati.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Voci. Ai voti! ai voti!

DE LUCA, relatore. Io prendo la parola per ripetere quello che già è stato detto nella relazione. Io ho esattamente espressi i motivi che hanno determinato la maggioranza e la minoranza nelle loro opinioni. Quindi se volessi aggiungere alcun che di nuovo, non lo potrei.

Per l'esame dell'articolo 11 della patente imperiale, che suona così:

« I professori straordinari verranno nominati secondo le circostanze, senza onorario, o con assegni annuali.

« I loro servigi distinti verranno rimeritati, per quanto lo conceda la natura delle materie di insegnamento, con la promozione a professori ordinari, ovvero con aumento di onorario o gratificazione; » la Commissione ha veduto in questa disposizione di legge una perfetta dipendenza dal potere esecutivo da compromettere l'indipendenza dal professore straordinario, e non ha mancato di esaminare quelle parti in cui possono queste facoltà straordinarie essere assimilate a quelle di altri impiegati.

Si è parlato pure nella Commissione dei consiglieri

di appello di diverso grado che sono inamovibili, eppure il potere esecutivo potrebbe promuoverli dall'uno all'altro grado; ma però in questa similitudine ha dovuto vedere che vi era una base di legge per la quale veniva coll'anzianità promosso il consigliere dalla terza alla seconda classe, e dalla seconda alla prima: vi erano di quelli i quali potevano essere anche promossi al grado di vice-presidente e di presidente; eppure ha trovato che queste classi non erano così egualmente dipendenti dal potere esecutivo come è costituita la differenza trascritta nell'articolo 11.

Per queste ragioni e per questa differenza, partendo dal dato che la legge vuole essere interpretata restrittivamente, perchè trattasi di eccezioni, la maggioranza venne a statuire la ineleggibilità del professore Ducati.

In quanto al confronto dei nostri professori straordinari, che sono ineleggibili, con gli straordinari stabili secondo l'ordinanza austriaca, certamente vi è gran differenza, e fu detto nella relazione; ma questa differenza, quella cioè della inamovibilità, dell'indipendenza e del grado supremo, non porta che l'articolo 11 di sopra citato metta il professore straordinario nella medesima posizione dell'ordinario. Non si può rimuovere un professore straordinario, ma può non promuoversi, può lasciarsi senza stipendio, si può non dargli gratificazioni, non dargli assegni fissi: in altri termini, se il professore straordinario, non temendo di essere rimosso, ha bisogno di dipender troppo dal potere esecutivo, senza il beneplacito del quale nulla avrebbe, è chiaro non potersi confondere coi consiglieri di Appello, i quali, comunque non favoriti dal potere esecutivo, possono sempre a loro favore invocare il soccorso della legge, che costituisce a loro garanzia.

FINZI. Dopo quello che fu detto in questa tesi dagli onorevoli Righi e Cordova, poco avrei da aggiungere io, se non mi fosse cimento la significanza di dipendenza messa in tanto risalto dal relatore della Commissione.

La dipendenza accennata nella relazione, e sostenuta dalle ultime parole del relatore vuol essere riconosciuto, secondo lui, dalla condizione che il professore straordinario può ricevere stipendio, può essere rimeritato con gratificazione, e con promozione a professore ordinario. Per rispetto delle remunerazioni, gratificazioni o stipendi, io credo che non si possa riconoscervi vera dipendenza, poichè si capisce che chiunque presti opera pubblica o privata ha diritto a remunerazione; noi non crediamo che colui il quale lavora, e riceve una remunerazione congrua, abbia a ritenersi per ciò alla dipendenza di chicchessia.

La legge austriaca ha messo il professore straordinario nell'identica posizione del professore ordinario. Vi ha unicamente un accenno che io mi permetto di combattere sinteticamente e filologicamente, ed è quello che riguarda la promozione. Coloro che hanno avuto la disgrazia d'essere sudditi austriaci hanno appreso e

sanno e ritengono ancora che, quando si voleva bene interpretare una legge che di là ci veniva, si doveva ricorrere al testo originale tedesco, e mi basterebbe ricordare l'opera pregiata del distintissimo giureconsulto Basevi, *Gli schiarimenti al Codice civile*, opera di cui si giovò tanto il foro lombardo, per provarvi che effettivamente in parecchi casi quando la traduzione italiana non era ben chiara, riceveva lume sicuro dal suo confronto col testo originario tedesco.

Nel caso nostro io mi permetto di osservare che il testo tedesco (e qui vi hanno molti che conoscono la lingua tedesca anche più di me, sebbene io stesso mi abbia avuta la sciagurata occasione di apprenderla a pura fonte), il testo tedesco non parla d'innalzamento di grado, di vera promozione, ma dice semplicemente « ordinato ad una data posizione, cioè a professore ordinario; » ed il professore straordinario, secondo la ordinanza imperiale 23 ottobre 1857, è bensì creato membro del corpo accademico dell'Università, ma siccome è assegnato a delle cattedre le quali ponno anche non essere ritenute come indispensabili, per questo appunto riceve la dovuta consacrazione de'suoi meriti e de' suoi servigi, quando viene passato nel posto di professore ordinario. Ma con ciò egli non viene elevato di rango, e neppure è determinato che debba riuscire meglio remunerato.

Il professore straordinario resta l'uomo che copriva la dignità di professore nell'Università, che apparteneva a quel corpo accademico; egli resta, come prima, membro di tutte le Commissioni e Consigli universitari; egli resta partecipe ben anche, ciò che vale di più, di tutte le propine che erano riservate ai professori nelle Università austriache.

CANCELLIERI. Domando la parola.

FINZI. Or bene, se noi vogliamo riferircene al testo tedesco, al testo originario, e vogliamo tradurre letteralmente, regolarmente l'espressione tedesca, non diremo soltanto che « i professori straordinari ponno essere ordinati a professori ordinari, » circostanza indicata a rassicurarlo a mala pena, che, anche nel caso che venisse soppressa quella cattedra cui egli era applicato, si troverebbe in seguito a poter essere creato professore per reggere quella qualunque altra cattedra nell'Università, per cui le sue facoltà fossero riconosciute proprie.

Or bene, se non vi è eccezione da parte della remunerazione, perchè non può essere circostanza che metta chi si sia alla dipendenza di colui che dà l'equivalente dell'opera che gli viene prestata; se non v'è effettiva promozione, neppure negli ordinamenti austriaci coll'ordinare piuttosto il professore straordinario alla carica di professore ordinario, anzichè lasciarlo nella condizione di prima, io non saprei in qual modo si possa costruire il criterio di dipendenza che la Commissione ha voluto rinvenire nella posizione del professore straordinario, signor Ducati, quale veramente qui la

fanno le istituzioni austriache. Tolto questo argomento di dipendenza, poco mi resta da aggiungere perchè la materia è già stata troppo bene trattata dai miei precursori e considerata sotto tutti quei rapporti che meritano speciale considerazione dal Parlamento. Però sovra una sola osservazione mi viene d'insistere. Quando noi ci presentiamo la situazione concreta...

PESCATORE. Domando la parola.

FINZI... noi non troviamo che abbia innanzi a sè precedente alcuno, perchè noi non abbiamo giudicati mai casi consimili nel seno della nostra Assemblea. E credete voi d'altronde che un giudizio che noi daremo oggi, potrà aver conseguenza al di là del fatto che noi contempliamo sul momento? Neppure. Quanto prima l'Università di Padova verrà regolata certamente colle norme stesse che imperano nel resto del regno d'Italia; ed allora il nostro giudizio avverso, quando volessimo seguire l'impulso della maggioranza della Commissione, verrebbe ad acquistare carattere di giudizio *ad hominem*, e questo giudizio *ad hominem* andrebbe a colpire ve l'ha detto l'onorevole Righi, andrebbe a colpire qualche cosa che noi consideriamo sacra, la simpatia che dobbiamo al Ducati come figlio di quella terra che desideriamo, e dalla quale siamo desiderati.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Alippi.

ALIPPI. Rinuncio alla parola.

PRESIDENTE. L'onorevole Cancellieri parla pro o contro?

CANCELLIERI. Nè pro, nè contro. Voglio soltanto domandare alla Commissione alcune spiegazioni per determinare il mio voto, poichè finora non ho potuto formarmi una convinzione chiara in modo da poter emettere un giudizio sicuro.

Infatti mi è necessario conoscere di qual natura siano cotesti uffici di professori straordinari nelle provincie venete. Sono professori straordinari di cattedre ordinarie, ovvero professori di cattedre straordinarie? Questo è un punto di fatto che conviene ben chiarire, perchè, se bene ho appreso, i professori che si dicono straordinari nelle provincie venete non sono professori di cattedre ordinarie, ma sarebbero invece professori di cattedre straordinarie che non esistono nella tabella organica dell'Università...

PRESIDENTE. Prego il relatore della Commissione di fare attenzione; l'oratore domanda schiarimenti.

CANCELLIERI. È necessario sapere adunque se il professore Ducati, della cui eleggibilità si questiona, fosse professore titolare di cattedra straordinaria, ovvero professore straordinario di cattedra ordinaria. In secondo luogo è necessario sapere se il professore d'una cattedra straordinaria, ancorchè fosse soppressa questa cattedra, conserverebbe tuttavia la sua posizione di professore, e quindi tutti i diritti e stipendio ed altro annessi all'ufficio, ovvero altrimenti se, rimanendo in facoltà del Governo il sopprimere la cattedra straordinaria, sarebbe *ipso facto* anche privato il profes-

sore delle sue funzioni, senza che perciò nulla abbia ad opporre o reclamare intorno alla sua posizione. In terzo luogo si desidera conoscere dalla Commissione se il professore Ducati fosse stato promosso dalle facoltà universitarie, ovvero fosse stato nominato senz'altro dal Ministero. A questa dimanda mi muove la considerazione che, a norma delle leggi austriache, la nomina alle cattedre dei professori ordinari dovrebbe essere promossa dalle facoltà, piuttosto che dal Governo.

In quarto luogo interessa stabilirsi la distinzione tra l'amovibilità e la stabilità, perchè la stabilità dell'ufficio consiste in ciò che il professore non avrebbe bisogno di quella nuova conferma di cui abbisognerebbe il professore straordinario italiano, dopo il lasso d'un periodo determinato per legge ad oggetto di continuare nell'ufficio. Ed all'incontro l'amovibilità consiste appunto in ciò che, dopo pubblicata la nomina di un professore, non sarebbe più nel potere di colui che l'avesse nominato di rimuoverlo dall'ufficio.

Sicchè desidero spiegazioni dalla Commissione sopra le quattro domande anzi accennate, e protesto che, senza di esse, non mi crederei nella condizione di emettere un voto qualunque, sia di affermazione, sia di negazione, sulla eleggibilità o sulla ineleggibilità della quale si è fatta questione.

PRESIDENTE. Onorevole Pissavini, vuol ella dare queste spiegazioni?

PISSAVINI. Aspetterò che abbiano parlato gli altri colleghi che già hanno domandato la parola.

PRESIDENTE. Preveggo l'onorevole Mellana, al quale ora spetta la parola, che il deputato Pescatore è iscritto contro, se vuol lasciarlo parlare.

MELLANA. Sì! sì!

PRESIDENTE. Allora do la parola all'onorevole Pescatore.

PESCATORE. Io credo che la Camera debba sempre giudicare secondo la legge, e che così giudicando non faccia mai ingiuria a nessuno, non contraddica alle aspirazioni di nessuna provincia, e non deroghi ai suoi sentimenti politici; e tanto più nella circostanza attuale credo che la Camera debba conformare il suo giudizio al senso vero e sincero della legge, inquantochè l'ammissione di uno che fosse per avventura legalmente ineleggibile (non lo dovette dimenticare) può operare l'esclusione d'altri professori eleggibili: e sotto questo aspetto mi prometto di eliminare affatto le considerazioni estranee alla questione, che si vollero invocare con troppa più insistenza di quello che si convenga, e di chiamare la riflessione della Camera alla vera interpretazione della legge, quale risulta dalla lettera e dalla ragione della medesima.

Signori, il testo della legge vi dichiara apertamente che sono eleggibili i soli professori ordinari delle Università. Chi sono i professori ordinari? Sono quelli che nel corpo insegnante universitario tengono il primo

luogo. Dunque sono eleggibili, secondo la lettera della legge, quei soli professori che tengono il primo luogo nel corpo insegnante universitario.

I professori straordinari, sia quelli che sono istituiti dalla legge generale vigente nel regno d'Italia, sia quelli che sono contemplati dalle leggi austriache, tengono forse il primo luogo nell'ordine insegnante universitario? Signori no, essi hanno una posizione inferiore, e ciò risulta dal testo della legge austriaca di cui l'onorevole relatore ha dato lettura; hanno una posizione inferiore per più rispetti, e ciò mi basta per dire che non sono compresi nel numero di quei professori che per eccezione alla regola generale sono dichiarati eleggibili. •

Si dice (ed è questa la sola ragione che s'è messa avanti dagli oppositori), si dice: se la lettera della legge esclude i professori straordinari nominati a norma delle leggi austriache, li ammette però la ragione della legge, imperocchè (si dice) tutti i professori che sono inamovibili sono eleggibili; la legge ammise come eleggibili i professori ordinari, perchè inamovibili, escluse i professori straordinari, perchè amovibili.

Se dunque c'imbattiamo in una categoria di professori straordinari che, quantunque non tengano il primo luogo nel corpo insegnante, tuttavia sono inamovibili, dovremo ammetterli in virtù della ragion della legge, quantunque esclusi dal testo letterale della medesima.

Signori, questa argomentazione non regge, essa è apertamente viziosa: non è vero che la legge ammetta ed escluda unicamente in ragione dell'inamovibilità, e ve lo provo.

Nell'ordine giudiziario sono eleggibili quei soli giudici che tengono quel grado ritenuto dalla legge come sufficiente a determinare un'eccezione alla regola generale dell'ineleggibilità degli impiegati: eppure tutti i giudici sono inamovibili, i giudici di prima istanza, trascorso il triennio di esercizio, acquistano l'inamovibilità del grado.

Dunque vorreste voi ammettere siccome eleggibili i giudici di prima istanza, quantunque esclusi dalla lettera della legge, solo perchè si pretendano suffragati dalla ragione della legge, perchè ancor essi godono dell'inamovibilità? E per avvicinare questa mia argomentazione al caso di cui si tratta, poniamo che nella successiva riunione delle diverse provincie d'Italia, noi ci fossimo imbattuti in una legislazione giudiziaria che avesse tale categoria di giudici, che non raggiungesse bensì il grado dei magistrati d'Appello, eleggibili a termini delle nostre leggi, ma che tuttavia superassero il grado dei giudici di prima istanza.

Dichiarereste voi eleggibile questa categoria speciale di magistrati?

Signori no, perchè il grado voluto dalla legge elettorale per l'eleggibilità è quello di magistrato d'Ap-

pello, e non può quindi ritenersi eleggibile qualunque giudice di grado inferiore a questo.

Indarno allora si direbbe che costoro, quantunque inferiori al grado di consiglieri d'Appello (solo grado riconosciuto idoneo ed eleggibile dalla legge), essendo tuttavia inamovibili, si debbano ammettere guardando alla ragione della legge; poichè allora si risponderebbe quello che già dissi, che, cioè, l'inamovibilità non è la sola ragione determinante; perchè, se fosse questa la sola ragione determinante, anche i giudici di prima istanza e tutti in generale i giudici inamovibili si sarebbero dichiarati eleggibili.

Signori, a nulla vale argomentare tanto sottilmente quanto da taluni si fece; il fatto è che i soli professori ordinari sono eleggibili: così dispone testualmente il legislatore; ciò ne conferma il concetto espresso, lo spirito della legge, la quale fra i professori universitari presceglie evidentemente quei soli che tengono il sommo grado. La determinazione del grado idoneo a conferire l'eleggibilità politica o meglio a motivare una eccezione alla regola della ineleggibilità degl'impiegati, dipende certamente da un arbitrato legislativo; ma quando il legislatore ha statuito e richieste per condizione assoluta la posizione di professori ordinari, non è lecito, ripeto, con troppo sottili argomentazioni ammettervi anche le *posizioni inferiori* di professori straordinari, per quanto diverse e svariate possano riuscire, nella varietà degli ordinamenti universitari, le posizioni anormali di questa qualità d'insegnanti.

Siffatti arbitrii manomettono la legge elettorale, e nel caso nostro, lo ricordo alla Camera, lederebbero apertamente il diritto acquisito dei professori ordinari, perocchè l'indebita ammissione di un professore ineleggibile aggrava il sorteggio e potrebbe portare l'esclusione ingiusta ed illegale di chi, non aggravato il sorteggio, sarebbe rimasto in Parlamento.

Voci. Ai voti! ai voti!

PISSAVINI. Domando la parola contro la chiusura.

PRESIDENTE. La parola spetta al ministro per l'istruzione pubblica.

COPPINO, *ministro per l'istruzione pubblica.* L'onorevole deputato Pescatore ha reso molto difficile a colui il quale vuole parlare lo spiegare almeno che cosa avesse pensato il ministro allora che la questione elettorale era posta; l'ha reso molto difficile, imperocchè ha messa innanzi la considerazione che il voler riconoscere l'eleggibilità del professore Ducati sia un ledere il diritto acquisito dagli altri professori.

Io non intendo, e sono persuaso che i professori che qui sono, e la cui sorte si va a decidere dall'estrazione, non vorranno credere che io parli per ledere un loro diritto.

Io debbo far avvertire che, al tempo delle elezioni generali, il Ducati interpellò il ministro della pubblica istruzione per sapere quale fosse la condizione sua innanzi alla legge elettorale.

Ora io, senza credere che l'interpretazione data dal ministro della pubblica istruzione possa avere qualche effetto sopra la deliberazione della Camera, ho dovuto farmi a riflettere sui motivi che avevano condotto l'amministrazione precedente a riconoscere nel professore straordinario l'eleggibilità.

L'onorevole Pescatore si fonda sopra la legge, tutta la legge, e dice che è solo il professore ordinario, come colui che, negli ordini d'insegnamento rappresenta il posto più alto, che possa avere il diritto dell'eleggibilità. Cio è giusto; questo è il diritto che sta in quella parte del regno che riconosce le sue franchigie elettorali da uno Statuto, alle prescrizioni del quale si sono informate tutte le altre leggi. Ma allorquando l'onorevole Pescatore ci raccomandava di non procedere con troppa sottigliezza, di non cercare troppo minute cose, dandoci l'esempio colla molta acutezza del suo ragionare, ci faceva quell'osservazione, perchè non ha avvertito una cosa? Perchè non ha avvertito che noi, interpretando un diritto che nasce da un'autorità molto diversa e fortunatamente ora cessata, interpretando questo diritto che governa l'Università di Padova con una legge politica pubblicata nelle altre parti del regno, veniamo a confondere lo stato dei diritti che hanno i professori di quello studio con quello dei professori straordinari delle altre Università?

Questi professori voi non li potrete parificare giammai, non potrete mai trovar tra loro un termine di confronto, imperocchè gli uni sono stabili ed hanno tutta l'indipendenza che nasce dalla certezza della propria posizione, gli altri non sono stabili. Ed ora se noi vogliamo accomunare questi professori che hanno un diritto molto maggiore a quegli altri che hanno diritti minori, domando io, non è questo un ledere dei diritti acquisiti, e fare ai professori di Padova una condizione assolutamente inferiore a quella che ha loro fatta la legge? I professori straordinari di Padova, interpretata la legge a questo modo, si troverebbero paraggiati ai professori straordinari dell'Università degli altri paesi d'Italia. Evidentemente questo giudizio, il quale nascerebbe dalle conclusioni che la Camera votasse, dovrebbe metterli in una condizione inferiore. Io ho inteso studiare la condizione che è fatta al professore straordinario stabile, e paragonarla con quella che è fatta al professore ordinario, e quindi cercare quai premi, quali assegni possano rendere più dubbio il giudizio dell'uno, debbano assicurare assolutamente sull'indipendenza del carattere dell'altro.

Io credo che su questa strada non convenga entrare nelle sottili ragioni trovate per provare l'indipendenza maggiore o minore dell'uno o dell'altro ordine degli insegnanti; la cosa è tanto chiara da non aver bisogno di dimostrazione.

Pregherei la Camera d'avvertire che allorquando si discute dei professori ordinari i quali esistono nelle Università governate dalla legge 13 novembre 1859,

dobbiamo pure riconoscere esservi due categorie di professori ordinari, i professori ordinari cioè delle maggiori, e i professori ordinari delle minori Università, e la varietà dello stipendio essere pure fra quest'ordine di persone; cosicchè, quando mi si citano i premi, gli incoraggiamenti ed altre cose che possono influire sul carattere delle persone, evidentemente, dal momento che ci mettiamo nel campo dei sospetti, dobbiamo sospettare contro tutto e contro tutti. Ora, questa cosa non può essere portata in mezzo a noi.

Tengo poi a dire un'altra cosa ancora. Io credo che la questione non abbia di per sè quella lucidità che molti vi scorgono, amici ed avversari di quest'elezione, disposti ad approvarla o disposti a combatterla; non abbiamo un punto di diritto tanto fermo da potere assolutamente assumere con molta sicurezza sopra di noi la responsabilità di dire: il torto o la ragione sono da una parte o dall'altra.

In questo stato di cose io voglio concludere colla frase contenuta nella lettera con che il Ducati interpretava il giudizio del Ministero; egli accennava come gli sarebbe spiaciuto di essere in posizione che non permettesse a lui di rappresentare quei suoi concittadini il cui spirito e la cui anima egli doveva portare nel Parlamento; che se avesse di questa cosa dubitato, allora si sarebbe liberato dall'ufficio che gli era stato dato.

La questione è questa: il Ministero si trova in questo stato di cose, a fronte di un uomo che è proceduto con una specie d'affidamento; se io ci vedessi il diritto chiaro, netto, preciso, voterei colla maggioranza della Commissione, malgrado, dirò così, quest'interpretazione la quale sarebbe stata data. Non trovandolo, e isn mi parendo che le opposizioni degli avversari mi abbiano illuminato, e convinto del contrario, io debbo schierarmi fra coloro che sostengono l'eleggibilità dell'onorevole professore Ducati.

Molte voci. Ai voti! ai voti!

MELLANA. Io ho chiesto la parola.

PRESIDENTE. Ma, come ella sente, è chiesta la chiusura.

MELLANA. Allora la domando contro la chiusura, avendo una proposta a fare.

PISSAVINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Io debbo prima di tutto interrogare la Camera sulla chiusura.

PISSAVINI. Ma la Commissione ha diritto di parlare.

PRESIDENTE. Io non le nego il diritto, dico però che, se la Camera delibera la chiusura, neppure la Commissione potrà più parlare.

Domando dunque se la chiusura sia appoggiata.

(È appoggiata.)

PISSAVINI. Domando la parola contro la chiusura.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MELLANA. Scusi, l'ho domandata io prima contro la chiusura, e l'ho domandata tanto più inquantochè

veggo che l'onorevole Pescatore che fu l'ultimo a parlare, e che pure si è alzato il primo per chiudere la discussione, non dovrebbe credere di dar peso ai suoi argomenti, impedendo che gli si risponda; e la domando poi ancora perchè intendo fare una proposta nuova alla Camera.

PRESIDENTE. Allora debbo consultare la Camera.

MELLANA. Ma una proposta ho il diritto di farla...

Voci a sinistra. Parli! parli!

MELLANA. Vedrà la Camera che io conchiudo con una nuova proposta. Del resto sarò brevissimo.

L'onorevole Pescatore diceva che non bisogna argomentare sottilmente: la Camera opinerà meco quando dico che il più sottile argomentatore della Camera e del paese è l'onorevole Pescatore. (*ilarità*)

Diceva poi l'onorevole Pescatore che bisogna sempre guardare con sottile accorgimento alle leggi e che le popolazioni facilmente le intendono. Io gli dirò che le popolazioni non intendono certo queste sue argomentazioni; in questa discussione esse intendono questo solo (ed è quanto di cui sono io stesso preoccupato) che vi è una parte di cittadini ancora nel lutto, e che i fratelli più vicini hanno creduto di lenirlo mandando in quest'Aula uno dei loro concittadini. Questa opinione la divido anch'io, e la divisi in altri tempi, e vi fu un altro Parlamento che vi dette ragione, quando, cioè, dopo le infauste conseguenze di Novara ci trovammo avere i Lombardi che non avevano il diritto di cittadinanza, e con un atto di suprema autorità la Camera li ammise nel suo seno. (*Bene! bene!*)

La Camera ammise nel suo seno il signor Correnti, che non era cittadino sardo, e riconobbe la sua elezione; dovette quindi il Governo, suo malgrado, dargli la cittadinanza, e fu un atto di alta politica che fece allora la Camera. Ed io intenderei di portare l'attenzione della Camera su questo punto.

Noi ci troviamo innanzi ad un fatto eccezionale ed unico, ad un fatto che non può riprodursi, cioè di uno che si trova professore in forza di una legge che per l'avvenire non esisterà più, di una legge austriaca, la quale è sperabile che sarà abrogata.

Dunque innanzi ad un fatto eccezionale non ci resta che a provvedere in modo eccezionale.

Quello che rattiene molti in questo caso è il timore di pregiudicare gl'interessi d'altri nostri colleghi. Essi dicono: non interpretando severamente la legge pregiudicate dei terzi, e fin là non può estendersi la sovranità della Camera. Ebbene vi è il mezzo di non ledere i diritti degli altri e fare nello stesso tempo un atto di politica e di giustizia. Gl'impiegati professori sono retti dalla nostra legge; il signor Ducati invece è professore in forza di una legge austriaca. Riteniamo dunque il Ducati nel novero degli impiegati perchè ha stipendio sullo Stato; ma non comprendiamolo nella categoria dei professori retti da speciale legge. Per tal modo l'onorevole trentino siederà fra noi; e non es-

sendo in quella categoria, non sarà esposto al sorteggio, quindi non recherà pregiudizio a nessuno.

È un modo eccezionale quello che propongo; ma il fatto è pure eccezionale. E la Camera lo risolve sovraneamente su considerazioni di alta politica, anzichè con sottili ragionamenti legali. (*Mormorio di dissenso*)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Pissavini.

PISSAVINI (Della Commissione). Signori, comincio dal dichiarare apertamente che la Commissione respinge la proposta dell'onorevole Mellana, e la respinge perchè essa verrebbe a costituire un assoluto privilegio a favore del professore Ducati, che probabilmente sarebbe alieno dall'accettarlo.

Il Ducati è professore, e come professore deve stare nella categoria a cui appartiene, e non passare alla categoria generale degli impiegati.

Premessa questa breve dichiarazione, è necessario ch'io dica due parole a difesa dell'operato della Commissione. Allorquando essa prese ad esaminare la vera posizione del professore Ducati, certamente ha dovuto fare astrazione dei suoi meriti politici e letterari, che nessuno al certo cerca di menomare. Parimente non ha potuto considerare che, una volta ammesso in Parlamento, egli veniva a rappresentare nobili popolazioni italiane che tuttora gemono sotto il dominio austriaco. Se la Commissione avesse dovuto seguire questi nobili principii, io posso assicurare l'onorevole Mellana e tutti gli onorevoli contraddittori, che gl'impulsi del nostro cuore sarebbero stati consentanei alle generose loro aspirazioni, conducendoci ad una ben diversa conclusione.

Ma, o signori, quando si giudica sulla eleggibilità di un professore, e quando si è convinti che l'una piuttosto che l'altra decisione può portare un danno ai terzi, la Commissione non doveva avere altra stregua che la legge. Sì, o signori, se per sentimenti politici, o per qualunque altra causa generosissima, noi venissimo a manomettere le chiare disposizioni della legge, il Parlamento verrebbe a convertirsi in un giuri, ma cesserebbe di essere un'Assemblea legislativa. Ciò premesso, mi sia lecito dimostrarvi che la maggioranza della Commissione ha bene interpretato la legge dichiarando ineleggibile il Ducati.

L'articolo 11 della patente austriaca che sventuratamente dobbiamo ancora esaminare in questa controversia, è troppo chiaro, è troppo esplicito per poter mettere in dubbio essere il professore Ducati ineleggibile; questo articolo dice chiaro e netto che i professori straordinari verranno nominati, secondo le circostanze, senza onorario o con onorario fisso annuale, e soggiunge: « i servigi loro distinti verranno rimeritati in quanto lo conceda la natura del loro insegnamento *colla promozione a professori ordinari*, ovvero con aumento di onorari assegni personali o gratificazioni. » Or bene, o signori, esaminate attentamente questa

disposizione di legge, e voi vi convincerete che il professore straordinario, secondo la legge austriaca, è costituito in tale dipendenza dal potere esecutivo, da poter essere in forse tra il proprio interesse ed il proprio dovere. Se quindi la posizione del Ducati è affatto dipendente dalla volontà del potere esecutivo, è chiara, logica la conseguenza che è ineleggibile.

Un'altra osservazione deggio ancora fare a difesa della Commissione, relativamente a ciò che l'onorevole ministro dell'istruzione pubblica diceva, cioè che noi non abbiamo una norma certa per poter dichiarare il nostro voto con piena cognizione di causa sopra questa quistione, e che nel dubbio la quistione dev'essere risolta a favore del Ducati.

Io seguirei volentieri l'avviso dell'onorevole ministro quando l'eleggibilità del Ducati non venisse a ferire la posizione di altri individui, ma quando la sua tesi viene a riescire gravosa ad altri nostri colleghi, permetterà l'onorevole ministro alla Commissione di non seguirlo in questa via, che a suo avviso si allontanerebbe dall'equità e dalla giustizia.

Un ultimo riflesso, ed ho finito.

L'articolo 8 della legge sull'istruzione pubblica, dichiara eleggibili i professori ordinari delle regie Università e degli altri pubblici istituti nei quali si conferiscono i supremi gradi accademici. Una volta dunque stabilito che il Ducati non è professore ordinario, ma bensì professore straordinario, non vi è più questione sulla sua ineleggibilità anche a fronte della legge elettorale.

Se però la Camera, per principii politici, per nobili istinti volesse venire in un avviso contrario, la Commissione sarà ben lieta che non si sia seguita scrupolosamente la stregua della legge e che si ammetta per sì lodevoli sentimenti nel Parlamento un egregio e distinto professore, che sarà l'incarnazione e la personificazione della generosa popolazione del Tirolo, per la quale spontaneo e fervido viene dal cuore il voto di vederla ben presto far parte della grande famiglia italiana.

La Commissione non potè obbliare l'aforismo legale *dura lex, sed lex*: la Camera rifletta e giudichi.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. La chiusura essendo già stata appoggiata io la pongo ai voti.

(La discussione è chiusa.)

Come ha inteso la Camera, due sono le proposte: una della Commissione perchè si dichiarì ineleggibile il professore Ducati; l'altra dell'onorevole Mellana, all'effetto che si dichiarì non solo eleggibile il Ducati, ma neppure soggetto al sorteggio.

Credo che si debba necessariamente procedere colla divisione; cosicchè, ponendosi ai voti la proposta della Commissione, venga a porsi contemporaneamente ai voti la prima parte della proposta Mellana.

Pongo dunque a partito la proposta della Commis-

sione la quale, come ha inteso la Camera, consiste nel dichiarare ineleggibile il professore Ducati.

Una voce. E la proposta Mellana?

PRESIDENTE. Lascino votare; la proposta Mellana è compresa.

(Dopo prova e controprova, la proposta della Commissione è adottata. Il professore Ducati è dichiarato ineleggibile, e il collegio di Adria è vacante.)

(Gli onorevoli Monzani ed Emiliani Giudici prestano giuramento.)

La Commissione propone in seguito che si dichiarì ineleggibile il professore Luigi D'Ancona.

CANCELLIERI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cancellieri.

CANCELLIERI. La Commissione nel proporre l'ineleggibilità del professore D'Ancona non avrà forse tenuto presenti alcune circostanze per le quali io credo che avrebbe dovuto pronunziarsi per la eleggibilità. (*Conversazioni in vari punti della Camera*)

PRESIDENTE. Prego i signori deputati di prendere il loro posto e di far silenzio.

CANCELLIERI. La Commissione riteneva l'ineleggibilità stabilendo come un punto di fatto, che l'istituto tecnico di Torino non sia quello stesso che oggi è rappresentato dall'istituto industriale e professionale; in altri termini ha ritenuto che sia un ente ben diverso dall'istituto professionale e industriale, annesso oggi al museo, quello che era altra volta l'istituto tecnico di Torino.

Ora, a dileguare cotale equivoco, è necessario fare presente alla Camera, e più precisamente alla Commissione, la quale sono certo che, se avesse attentamente esaminato la questione, avrebbe portato un avviso molto diverso, è necessario, ripeto, far presente quali sono le disposizioni legislative e governative che regolano la creazione dell'istituto professionale e industriale di Torino. Accenno precisamente i due decreti del 23 maggio 1865: in uno di essi è detto all'articolo 7: « È ammesso al museo l'istituto tecnico di Torino coll'insegnamento tecnico normale che vi sarà aggiunto. »

Nell'altro si dice: « L'istituto tecnico di Torino è riordinato ad istituto professionale ed industriale. »

Ora il professore D'Ancona era precisamente professore dell'istituto tecnico, e come tale è passato a divenire professore dell'istituto industriale e professionale.

La Commissione si è pronunziata per la ineleggibilità, ritenendo che nell'istituto tecnico e professionale non si conferiscono gradi accademici d'ordine superiore, e che perciò il professore D'Ancona non appartenerebbe ad alcuno degli istituti superiori, ne' quali si conferiscono supremi gradi accademici.

Ma dovea la Commissione fare attenzione alla circostanza che nella legge del 13 novembre 1859, arti-

colo 311, parlandosi dei professori dell'istituto tecnico di Torino, fu fatta eccezione alla regola generale e fu detto espressamente così: « I professori degl'istituti tecnici superiori anzidetti (vale a dire quelli di Torino e di Milano) avranno titolo, grado e stipendio di professori universitari. »

Domando poscia alla Commissione se constasse alla medesima quale data si avesse il decreto di nomina del professore D'Ancona; imperocchè consta a me, e ne ho delle assicurazioni, che il professore D'Ancona fu nominato professore dell'istituto tecnico di Torino prima che fosse istituito il museo industriale, ed assai prima che fosse ordinato il passaggio dell'istituto tecnico ad istituto professionale ed industriale. La sua posizione di professore rimonta precisamente all'epoca in cui esisteva isolatamente quell'istituto tecnico, i cui professori dall'articolo 311 della sopracitata legge sulla pubblica istruzione furono dichiarati pari per titoli, gradi e stipendio ai professori universitari.

Quindi mi è facile il dedurre che il D'Ancona, nell'atto della sua nomina, ebbe conferito un impiego stabile; ch'egli per cotale nomina, legge operante, fu considerato avere titolo, grado e stipendio pari ai professori delle Università, e che perciò a suo riguardo non sarebbe il caso di scendere a discutere se mai l'istituto nel quale presta servizio conferisca o no supremi gradi accademici, per dirlo non eleggibile, come si fatto esame sarebbe inopportuno per un professore universitario.

Parmi dunque sia evidente come, per la combinazione della legge elettorale con quella sull'istruzione pubblica, avvi una ragione tutta speciale, per cui il professore D'Ancona, allorquando fu nominato professore dell'istituto tecnico, pari in grado, stipendio e titolo a professore universitario, restava come tale nel novero dei funzionari eleggibili, nè il fatto posteriore dell'aggregazione dell'istituto tecnico al museo industriale ha potuto alterare l'originaria posizione personale del professore, della cui eleggibilità oggi si questiona. E tanto meno la sua posizione sarebbe cambiata in quanto che tale aggregazione è stata fatta regolarmente per disposizioni governative, le quali sono state approvate da legge.

Ho sott'occhio una legge del 1862, votata dal Parlamento, e per la quale fu riconosciuto il decreto regio che aveva ordinato la creazione del museo industriale.

Vi è poi nella legge stessa dell'istruzione pubblica una disposizione che ordina la trasformazione dell'istituto tecnico in iscuola d'applicazione per gl'ingegneri, e nulla monta se al nome *scuola d'applicazione* fu invece sostituito quello *d'istituto industriale e professionale*.

Ritenuto adunque che il decreto di nomina del D'Ancona fu anteriore alla trasformazione dell'istituto tecnico; ch'egli era e conserva perciò il carattere di professore dell'istituto tecnico di Torino; e che, giusta

la legge d'istruzione pubblica, egli è pari in titolo, stipendio e grado ai professori universitari, deve dirsi che sin dall'origine della sua nomina è stato eleggibile, e che il cambiamento del nome all'istituto in cui ha dettato e detta le sue lezioni non poteva alterare la sua posizione giuridica personale. Osservo poi che il professore D'Ancona occupava un ufficio che gli garantiva la inamovibilità, epperò nessuna disposizione governativa avrebbe potuto rendere deteriore la sua condizione. Nè, a dir vero, è cambiata la sua condizione, poichè l'istituto tecnico non cessò di esistere, ma solamente, così come trovavasi ordinato, fu annesso al museo industriale.

In conclusione, il D'Ancona non può essere considerato se non che come professore di quell'istituto tecnico di Torino, pel quale esiste disposizione speciale nella legge d'istruzione pubblica, che ne parifica in tutto gl'insegnanti ai professori di Università.

Se la Commissione avesse studiata la questione così presentata, la pregherei di emettere il suo avviso; se no, la inviterei a studiarla meglio, e palesare in seguito il suo autorevole parere, al quale non avrei difficoltà d'uniformarmi, quando le sue osservazioni potessero indurmi a convincimento diverso da quello che ho pel momento.

DE LUCA, relatore. La Commissione si è occupata precisamente della questione promossa dall'onorevole Cancellieri.

La Commissione ha dovuto esaminare le questioni che erano relative all'istituto industriale di Torino, e credo che la risposta che posso dare sia valevole a dissipare i dubbi dell'onorevole preopinante.

L'articolo 53 della legge Casati, 13 novembre 1859, prescrisse: « Alla facoltà di scienze fisico-matematiche di Torino sarà annessa una scuola di applicazione in surrogazione dell'attuale regio istituto tecnico. »

Ecco dunque che l'istituto tecnico di Torino, per legge del 1859, è stato convertito in una scuola di applicazione annessa alla facoltà universitaria di scienze fisiche e matematiche, e conseguentemente i professori che erano addetti all'istituto tecnico di Torino hanno dovuto far parte della facoltà di scienze fisiche e matematiche, il che vale quanto dire essere professori dell'Università di Torino.

Questo è un primo fatto che mi preme di assodare e dal quale si trae argomento per risolvere la questione posta dall'onorevole Cancellieri.

Eppure è indubitato che l'articolo 309 della medesima legge ha detto: « L'istituto tecnico di Torino sarà convertito in scuola d'applicazione per gl'ingegneri, come nell'articolo 53, » in modo tale che la legge del 1859 non solamente fece una surrogazione convertendo l'istituto tecnico di Torino in scuola d'applicazione unita all'Università di Torino, ma venne sempre più a ribadire la disposizione dell'articolo 53.

Egli è vero che nell'articolo 311 della medesima

legge si è dichiarato che i professori degl'istituti tecnici superiori anzidetti avranno titolo, grado e stipendio dei professori universitari; ma qual sia il valore di quest'articolo 311 lo dirò in breve.

Intanto a me pare necessario di dire che quella legge invocata dall'onorevole Cancellieri, del 1862, non è altro che una legge che allogò per le spese di mantenimento dell'istituto industriale quelle somme che erano sopravanzate alla spesa per l'esposizione di Londra.

L'articolo 70 poi del decreto 23 maggio 1865 dice:

« È annesso al museo l'istituto tecnico di Torino, coll'insegnamento tecnico *normale*, che vi sarà aggiunto. »

Adunque l'istituto tecnico di Torino, per la *parte industriale* (che non era più quella che era stata surrogata e convertita a scuola di applicazione), fu unito all'istituto industriale, annesso al museo.

Da queste cose che nascono da disposizioni di legge, che cosa emerge?

Emerge che l'istituto tecnico di Torino, per la parte scientifica convertito in scuola di applicazione, era ormai parte delle facoltà universitarie; per la parte industriale, coll'insegnamento tecnico normale, era annesso al museo industriale. E quindi, come istituto tecnico superiore, previsto nell'articolo 309 della legge del 1859, non è più esistente.

E quindi non vi è legge, sulla quale si appoggi l'istituto industriale, poichè la legge 1862 riguarda la disposizione de' fondi e non la creazione dell'istituto; e conseguentemente l'articolo 309 non è relativo all'attuale istituto industriale annesso al museo.

Venendo poi all'articolo 311, conviene aggiungere che, per le cose dette, il grado che dà ai professori codesto articolo, può riferirsi ai professori dell'istituto superiore di Milano e di altri istituti identici, e non più a quello di Torino.

Ma a prescindere da ciò, ammesso il grado di professori universitari in quelli dell'istituto industriale di Torino, non n'emergerà la eleggibilità; perocchè, per essere eletto deputato, conviene appartenere ad Università che possa concedere i supremi gradi accademici ne' sensi della legge elettorale; ora si è dimostrato che i diplomi che può concedere l'istituto di Torino, come emerge dalla nostra relazione, si riducono a mere *licenze liceali*; dunque i professori in esame, ancorchè avessero onori, gradi e stipendi di professori universitari, non perciò possono dirsi eleggibili. Riassumendomi dunque, dico che i dubbi dell'onorevole Cancellieri non cambiano l'opinione della Commissione, e che i professori dell'istituto industriale di Torino, annesso al museo, non sono eleggibili a deputati.

Io, come relatore, ho dovuto scrivere quel che ho scritto, e che si legge nella relazione; qual relatore ho dovuto sostenere l'opinione della Commissione, comunque si trattasse di un mio caro amico, che mi

vuole vedere escluso da questo Consesso. La mia parola quindi, non senza dolore dell'animo mio, non è che l'espressione del dovere, della giustizia e della verità, le quali devono trionfare e vincere sul sentimento della stessa amicizia. Sono persuaso che il nobile animo del professore D'Ancona saprà apprezzare la necessità che mi ha costretto a parlare contro la di lui elezione, e che accetterà, come conseguenza di giustizia e di verità, l'opinione sostenuta.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Volpe.

VOLPE. È tardi; vi rinunzio.

PRESIDENTE. Allora pongo ai voti la proposta della Commissione, per la quale il professore Luigi D'Ancona si dichiara non eleggibile.

(La Camera approva.)

Resta quindi vacante il collegio di Monte Belluno, e la categoria dei professori soggetti al sorteggio rimane composta così:

1. Abignenti, professore all'Università di Napoli.
2. Carrara, id. id. Pisa.
3. Conti, id. id. Id.

LAZZARO. Domando la parola.

PRESIDENTE.

4. Ellero, professore all'Università di Bologna.
5. Lignana, id. id. Napoli.
6. Maiorana Calatabiano id. Messina.
7. Mancini Pasquale id. Torino.
8. Mantegazza, id. id. Pavia.
9. Messedaglia, id. id. Padova.
10. Pessina, id. id. Napoli.
11. Ranalli, id. id. Pisa.
12. Sangiorgi, id. id. Palermo.
13. Torrigiani, id. id. Parma.
14. Regnoli, id. id. Bologna.

Prima di procedere all'approvazione della proposta categoria generale dei deputati impiegati, vi è una conclusione della Commissione che riguarda particolarmente gli onorevoli Possenti e Biancheri.

DE LUCA, relatore. Se mi permette, esaurirò la materia che riguarda la categoria speciale dei professori.

Questi sono rimasti in numero di 14, poichè tre hanno rinunziato. Quindi si ha da determinare l'eccedenza che rimane di due, e procedere al sorteggio di due nomi.

Vi era poi una riserva la quale non ebbe luogo perchè l'elezione del professore Carrara è stata riconosciuta valida.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Lazzaro.

LAZZARO. Aveva chiesto di parlare appunto su questo. Credo che non 14, ma 13 debbano essere i professori sorteggiabili, e ne dirò brevemente le ragioni.

La Commissione include fra i professori sorteggiabili l'onorevole Conti. Nel far ciò essa viene a dare un giudizio intorno alla posizione dell'onorevole Conti, poichè se un giudizio non desse non avrebbe potuto

includerlo nella categoria dei sorteggiabili. Eppure dalle premesse stabilite dalla medesima a me parrebbe che avesse dovuto venire ad altra conclusione, quale è quella che io sostengo.

Diffatti, che cosa vi dice la Commissione? Di sospendere qualunque giudizio intorno alla posizione di fatto degli onorevoli Giorgini, Sanguinetti e Conti; d'altra parte poi vi pone il Conti fra i sorteggiabili perchè egli ha una doppia posizione: per la prima sarebbe ineleggibile, per la seconda no; dunque, conchiude la Commissione, sorteggiamolo. Or io credo erronea tale induzione, e reputo invece si debba venire ad un'altra. Se la Camera vuole risolvere la questione dei signori Giorgini, Sanguinetti e Conti la risolva; allora sapremo se questi tre nostri onorevoli colleghi siano o non siano eleggibili.

Se la Camera non vuole risolvere tale questione, allora non ci resta a far altro che porre l'onorevole Conti nella stessa posizione in cui si trovano gli altri suoi onorevoli colleghi, sospendendo qualunque giudizio: poichè diversamente noi veniamo a fare a lui una posizione privilegiata, danneggiando quella degli altri professori che debbono essere sorteggiati. In realtà se la Camera decidesse che gli onorevoli Conti, Sanguinetti e Giorgini siano ineleggibili, domando io se vi troverete di aver sorteggiato l'onorevole Conti e se la fortuna gli fosse propizia, esso voterebbe, mentre uno dei nostri colleghi sarebbe già uscito dalla Camera, mentre non avrebbe dovuto uscirne. Bisogna pensare a questo scorcio che nascerebbe dall'ammettere la decisione della Commissione.

Quindi io fo queste due proposte, l'una subordinata all'altra: la prima, che la Camera affronti interamente la questione relativa agli onorevoli Giorgini, Sanguinetti e Conti, e vegga se realmente essi siano o non siano eleggibili (ed io non intendo pronunziarmi su questa questione che non ho ancora bene studiata); la seconda si è che, ove non si creda potere affrontare la questione a cui ho accennato, allora si venga necessariamente a sospendere un giudizio intorno all'onorevole Conti, facendo sì che il sorteggio avvenga intorno ai tredici, con quella riserva che la Commissione aveva fatta per l'onorevole Carrara. All'infuori di queste due soluzioni credo non si possa andare, altrimenti noi correremmo il pericolo di fare un atto d'ingiustizia.

PRESIDENTE. L'onorevole Nicotera ha facoltà di parlare.

NICOTERA. (*Della Commissione*) La Commissione ha veduta la gravità di questa questione, ma non ha creduto di potere discendere ad esaminare la condizione individuale dei tre onorevoli deputati che ha nominati l'onorevole Lazzaro, se prima non fosse stata decisa la questione della legalità del decreto; questione che la Commissione non poteva risolvere essa stessa.

VALERIO. Domando la parola.

NICOTERA. Quindi la Commissione ritenne che non

può la Camera esaminare la questione personale dei tre membri Sanguinetti, Giorgini e Conti, se prima non ha esaminata la questione della legalità del decreto con cui quei comitati sono stati istituiti.

Se la Camera oggi risolvesse la questione relativa a questi tre onorevoli membri, pregiudicherebbe l'altra della costituzionalità del decreto; poichè evidentemente, se la Camera decidesse che questi tre nostri colleghi, membri di quei comitati, sono od eleggibili od ineleggibili, dichiarerebbe implicitamente la legalità od illegalità del decreto stesso.

La Commissione non si oppone a che la Camera tratti anche oggi, se lo crede, la questione della legalità del decreto; ma essa non può aderire alla domanda dell'onorevole Lazzaro, cioè che sia trattata con precedenza la questione della eleggibilità di quei tre nostri colleghi, senza che prima la Camera abbia decisa la questione della legalità del più volte rammentato decreto.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Valerio.

VALERIO. Io comprendo la riserva che vuol mantenere la Commissione, rispetto alla validità dei decreti che sono e furono dal Ministero presentati alla Camera per la loro convalidazione...

NICOTERA. Non lo furono.

VALERIO... ma io credo che negli atti legislativi, negli atti del potere esecutivo vi è un periodo che succede alla loro emanazione, nel qual periodo questi atti funzionano, e pel corso del quale si debbono considerare come esistenti, sinchè non sia intervenuto l'atto del potere competente che gli annulli.

Finchè questi decreti non sono dichiarati non validi, questi decreti stanno. Quindi la questione che riguarda le tre onorevoli persone di cui si parla, si deve considerare nella condizione di esistenza. Considerandola sotto questo punto di vista, non si pregiudica la questione di legalità di questi decreti; quando questa questione sarà giudicata, si dirà se questi decreti siano o non siano nulli, ma non prima.

Per queste ragioni io credo che la Camera potrebbe subito deliberare sullo stato elettorale di queste tre onorevoli persone, allo stato dei decreti esistenti, riservando ampiamente e senza pericolo alcuno la questione che tocca alla validità di questi decreti.

BE LUCA, relatore. Le obbiezioni presentate dall'onorevole Valerio contro il temperamento della Commissione, io credo che non possano essere accolte dalla Camera; e la ragione ne è semplicissima.

L'onorevole Valerio vorrebbe che, come cosa di fatto, poichè dice che il decreto del potere esecutivo sta, si pronunziasse un giudizio intorno alla eleggibilità o no di tre onorevoli nostri colleghi; ma per dirli eleggibili è necessario ammettere come legge quello che per noi non è legge, ed è ciò appunto che la Commissione ha voluto evitare di decidere. Il potere esecutivo ha fatto un decreto, forse ha messo in esecuzione il decreto

stesso; ma n'era riserbata l'approvazione della Camera; ma oltre che riserbata l'approvazione della Camera, vi sono alcuni che opinano che questo decreto non era nella facoltà del ministro di farlo. Una mozione fu fatta nel Senato al ministro Berti, ed esso rispose allora all'interpellanza Matteucci: ebbene, allora se noi volessimo entrare in questa discussione per giudicare se questi tre fossero eleggibili o no, bisogna ammettere come avvenuta l'esistenza legale de' decreti che presso il Parlamento non sono stati nè esaminati nè approvati.

Ora, la Commissione che doveva fare?

Se la Commissione avesse ammesso come cosa di fatto quel decreto, sarebbe venuta a ritenere legale quel decreto che forse non reggerà in Parlamento. E quindi, dichiarando eleggibili o non eleggibili i tre nostri colleghi, in ogni caso si sarebbe ammessa la legalità e la costituzionalità di quel decreto, che molti membri della Commissione non credevano di ammettere. Qual era quindi il mezzo per evitare questa conseguenza? Quello di riserbare per quando il Parlamento verrà a pronunziare sopra questa questione il suo giudizio. Ma l'onorevole Lazzaro ha proposto un'altra cosa: una sospensiva intorno all'onorevole Conti, assimilandolo all'onorevole Carrara: la Commissione non già che non discutesse questa questione, ma non credette di vedervi l'uniformità dei due casi: su quella del professore Conti si aveva due esami a fare, quello d'ineleggibilità, e quello di sorteggiabilità; nel professore Carrara vi è l'unica questione della sorteggiabilità.

Ora siccome per l'onorevole Conti era necessario di toccare quei decreti che la Commissione non può riconoscere; così la Commissione non poté adottare lo stesso temperamento che aveva adottato pel professore Carrara.

Ma si è fatto un altro dubbio la Commissione, e disse: qual è il danno che ne viene da questo temperamento? Il professore Conti è nella lista dei sorteggiabili; supponiamo che gli sia toccato in sorte d'uscirne, non ci sarà più questione; supponiamo che rimanga nella Camera, rimane nella categoria speciale infino a che non venga l'esame che riguarda la sua eleggibilità; allora sarebbe il caso di decidere. Ecco perchè la Commissione non ha considerato come identici i casi dei professori Carrara e Conti, e ha fatto la differenza che voi leggete nella relazione.

LAZZARO. La Camera, decidendo sull'eleggibilità degli onorevoli Sanguinetti, Conti e Giorgini non pregiudicherebbe, come crede la Commissione, la questione di costituzionalità del decreto organico del ministro Berti. Ma io non faccio tale questione, poichè convengo di riconoscere che richiederebbe maggior tempo di quello che forse oggi non abbiamo. Manifesto solo la mia opinione, e dico che il decidere dell'eleggibilità dei tre indicati nostri colleghi non pregiudicherebbe la questione di costituzionalità, imperocchè la Camera

verrebbe a pronunziarsi intorno ad una posizione di fatto innegabile che si riscontra cogli estremi richiesti dalla legge elettorale per dichiarare ineleggibile un impiegato. Qualunque sia la validità, la costituzionalità del decreto organico, sta il fatto che i tre onorevoli nostri colleghi, quando furono eletti, percepivano uno stipendio, un'indennità sul bilancio dello Stato, facendo essi parte di uno dei comitati della pubblica istruzione.

La Camera trova in questa posizione i tre nostri onorevoli colleghi ed applica la legge. Ma, ripeto, io non intendo, nè credo di fare una proposta formale perchè la Camera esamini in questo momento la questione costituzionale. Quello che mi preoccupa si è il porre l'onorevole Conti fra i sorteggiabili; questo fatto parmi che nocca al diritto degli altri professori. L'onorevole relatore faceva un dilemma e diceva: o l'onorevole Conti è sorteggiato, e allora ogni discussione sulla sua posizione viene a cadere; o l'onorevole Conti non è sorteggiato, e allora quando si discuterà della sua qualità come componente il Comitato del Ministero di pubblica istruzione, egli, dichiarato ineligibile, uscirà. Ma io domando all'onorevole relatore: che sarà di quello fra i professori che sarà uscito dalla Camera quando l'onorevole Conti vi sarà rimasto? Ecco lo sconcio che noi dobbiamo assolutamente evitare.

Bisogna non perdere di vista che coll'inscrivere l'onorevole Conti fra i sorteggiabili gli si viene a costituire una posizione privilegiata di fronte agli altri professori, e siccome qui non cade nella mente di nessuno che si pensi di creare un privilegio, ma sibbene si proceda coi principii e coi sentimenti che ordinariamente ci reggono, così credo che la Camera non possa rifiutarsi di accettare la mia proposta, cioè che si sospenda qualunque decisione sull'onorevole Conti, nello stesso modo come si sospende la decisione sugli onorevoli Sanguinetti e Giorgini; salvo poi a vedere, quando sarà esaminata questa questione, se l'onorevole Conti, come professore, può rimanere nella Camera.

Ed ecco perchè io aggiungeva alla mia proposta l'altra, che al sorteggio si procedesse con quella stessa riserva che la Commissione aveva posta per l'onorevole Carrara.

Nè vale quanto ha detto l'onorevole relatore che, cioè, la posizione dell'onorevole Carrara è diversa da quella dell'onorevole Conti, poichè le condizioni di ineleggibilità coprono quelle di eleggibilità.

L'onorevole Carrara si trovava nella condizione che la sua elezione poteva essere dichiarata nulla.

L'onorevole Conti si trova nella stessa condizione, cioè che, per la questione della ineleggibilità la sua elezione può essere dichiarata nulla. Ora dunque essendo la posizione dell'onorevole Conti identica a quella dell'onorevole Carrara, io conchiudo che la Camera

debba procedere al sorteggio, ma riservatamente adottare la stessa misura proposta dalla Commissione prima che si fosse deciso sulla elezione dell'onorevole Carrara, cioè che l'ultimo dei sorteggiati, nel caso che non fosse l'onorevole Conti, possa avere il diritto di esercitare le sue funzioni di deputato...

(I deputati Pissavini, D'Ayala e Melchiorre domandano facoltà di parlare.)

... sino a che non si risolve la quistione relativa agli onorevoli Conti, Giorgini e Sanguinetti.

Questa dunque è la proposta che io sottopongo alla Camera.

PRESIDENTE. L'onorevole Pissavini ha facoltà di parlare.

PISSAVINI: *(Della Commissione)* Dichiaro a nome della Commissione di accettare la proposta dell'onorevole Lazzaro, con riserva però di rivenire sulla questione, una volta che siasi deciso sulla eleggibilità o no degli onorevoli Conti, Giorgini e Sanguinetti.

PRESIDENTE. Avendo la Commissione assentito alla proposta fatta dall'onorevole Lazzaro, si tien ferma la nota dei professori soggetti a sorteggio con la riserva che l'annullamento dell'elezione dell'ultimo professore che sarà estratto a sorte rimane sospeso fino che sia risolta la questione sulla validità o invalidità dell'elezione dell'onorevole Conti.

L'onorevole D'Ayala e Melchiorre domandavano la parola su questa questione?

MELCHIORRE. Rinunzio.

D'AYALA. Domandava appunto la parola per modificare la proposta Lazzaro.

Voci. È stata accettata.

D'AYALA. Mi si permetta di aggiungere qualche parola soltanto.

PRESIDENTE. La proposta è già stata accettata dalla Commissione. Non occorre altro. Si procederà immediatamente al sorteggio.

(Si estraggono i nomi dei professori Lignana e Pessina.)

Rimane dunque vacante il collegio di Santhià, che era rappresentato dal deputato Lignana, ed è sospeso l'annullamento dell'elezione dell'onorevole Pessina, finchè sia deciso su quella dell'onorevole Conti.

Ora si procede alla discussione della categoria generale...

Voci dal banco della Commissione. A domani! a domani!

PRESIDENTE. La Commissione propone che si rimetta a domani il seguito di questa discussione.

La seduta è levata alle ore 5 20.

Ordine del giorno per la seduta di domani:

- 1° Verificazione di poteri;
- 2° Seguito della discussione sull'accertamento del numero dei deputati impiegati;
- 3° Discussione del progetto di legge per l'approvazione della convenzione postale colla Spagna;
- 4° Discussione del bilancio passivo del Ministero dei lavori pubblici pel 1867;
- 5° Svolgimento dei progetti di legge del deputato Alvisi: sul modo di coprire il disavanzo degli anni 1867-68-69; sulla distribuzione dei beni nazionali derivanti dall'asse ecclesiastico.